

ACC

10000/125/411

141/PAT

ITALIAN GOVERNMENT MINISTRY FOR OCCUPIED ITALY

DEC. 1944 - JULY 1945

Closed: Oct. 20, 1945

ITALIAN GOVERNMENT MINISTRY FOR OCCUPIED ITALY

EC. 1944. JULY 1945

Closed Oct. 20, 1945

REMARK SHEET No. 3

25 April

Minute No. (5)

To C.A. Section for Attention V.P.

1. At 6A, B, C, D and E is a draft Decree proposed by the Minister of Occupied Italy. It deals with the details of the organization of the Ministry of Occupied Italy and the setting up of the organization of work in the Provinces with particular reference to Provincial and inter-Provincial Committees. As a whole there seems to be nothing objectionable in it provided it does not apply to Allied Military Government Territory.

2. To apply it to Allied Military Government Territory would mean including in the Decree several additions on the lines of those set out in Minute 4 above. But it does not seem possible to allude to the functions of Allied Military officers in an Italian Decree.

3. It is considered that the pattern set out in this decree can be followed, as it is on the whole closely in line with the proposals of this Commission in the handling of Patriots.

4. The matter has been discussed with Finance Sub-Commission who are investigating and will give an opinion on the contents of Art. 9. In the meantime I propose, if you approve, to see the Minister for Occupied Italy and to make enquiries regarding the permanent personnel referred to in Para. 4 Art. 6. and to suggest to him that the whole arrangement of finances contained in Art. 9 is extremely loose and has no real control. That I consider that he should discuss the matter with the Ministry of Finance.

5. On the other hand, you may consider it satisfactory for the alterations set out in Minute 4 to be incorporated in the Decree and subject to the corrections in Art. 9 and the query in Art. 6. That the Decree be published and when deemed necessary to implement it in AMG Territory.

H. J. S. C.

R. H. King

ticular reference to Provincial and Inter-Provincial Committees. As a whole there seems to be nothing objectionable in it provided it does not apply to Allied Military Government Territory.

2. To apply it to Allied Military Government Territory would mean including in the Decree several additions on the lines of those set out in Minute 4 above. But it does not seem possible to allude to the functions of Allied Military officers in an Italian Decree.

3. It is considered that the pattern set out in this decree can be followed, as it is on the whole closely in line with the proposals of this Commission in the handling of Patriots.

4. The matter has been discussed with Finance Sub-Commission who are investigating and will give an opinion on the contents of Art. 9. In the meantime I propose, if you approve, to see the Minister for Occupied Italy and to make enquiries regarding the permanent personnel referred to in Para. 4 Art. 6. and to suggest to him that the whole arrangement of finances contained in Art. 9 is extremely loose and has no real control, that I consider that he should discuss the matter with the ministry of Finance.

5. On the other hand, you may consider it satisfactory for the alterations set out in Minute 4 to be incorporated in the Decree and subject to the corrections in Art. 9 and the query in Art. 6. the Decree be published and when deemed necessary to implement it in AMG Territory.

H.G. S.C.

Patriots.

Shing 45.

I see no object in my further decree so far as it affects A.M.G. Territory. Finance Sub-Commission arranges the finance + A.M.G. do the rest in the spot.

There is of course no objection to a decree confined to A.M.G. Territory

Shing

FILE

MINUTES SHEET No. 2

DATE

PAGE

14/1/47

24 Apr 45

To Director,
Local Govt. Sup Commission

Ref Polio 6 B.

(4)

1. The proposed Decree from the Patriots Branch point of view appears reasonable, but the creation of Provincial or Inter Provincial Commissions - although it may be trivial - should be subject to the sanction of either the Army A.M.C. or Regional Commissioners.

2. I suggest the following alterations and additions should be made

(a) Ref Art. 1, para. 2 (a) after "assistance to Patriots" add "if sanctioned by Allied military authorities" and para. 2 (b) after "a Patriot Centre" add "if required by Allied military authorities".

(b) Ref Art. 4 after "the Provincial and Inter Provincial Commissions" add "if sanctioned by the Allied Military Authorities".

(c) Ref Art 4 and 6. It is not clear who will be the "responsible Executive". If no Allied Officer is detailed by the Allied Authorities for the Centre then the Italian Military Patriot Representative appointed by the Ministry of Occupied Italy will be automatically responsible for the administration and internal economy of the Centre.

These articles should therefore read
"The Provincial and Inter Provincial Commissions are provided over by the Italian Military Patriot Representative advised a pointed by Ministry of Occupied Italy and etc."

Art. 6, para. 2

"The Italian Military Patriot Representative appointed by the Ministry will be placed at the head of each Centre".

3. The above amendments are suggested in view of the

Ref Folio 6 B.

1. The proposed Decree from the Patriots Branch point of view appears reasonable, but the creation of Provincial or Inter-Provincial Commissions - although it may be trivial - should be subject to the sanction of either the Army A.M.C. or Regional Commission.

2. I suggest the following alterations and additions should be made

(a) Ref Art. 1, para. 2 (a) after "assistance to Patriots" add "if sanctioned by Allied Military authorities" and para. 2 (b) after "a patriot Centre" add "if required by Allied Military authorities".

(b) Ref art. 4 after "The Provincial and Inter Provincial Commissions" add "if sanctioned by the Allied Military authorities".

(c) Ref art 4 and 6. It is not clear who will be the "responsible Executive". If no Allied Officer is detailed by the Allied authorities for the Centre then the Italian Military Patriot Representative appointed by the Ministry of Occupied Italy will be automatically responsible for the administration and internal economy of the Centre.

These articles should therefore read

Art. 4 "The Provincial and Inter Provincial Commissions are provided for by the Italian Military Patriot Representatives appointed by Ministry of Occupied Italy and etc."

Art. 6, para. 2

"The Italian Military Patriot Representative appointed by the Ministry will be placed at the head of each Centre".

3. The above amendments are suggested in view of the fact that in operational areas it is essential that all matters of administration and local government should be under the ultimate control and direction of the Allied Military Commander, and past experience has shown that the Army can and will insist on exercising its authority (e.g. the refusal of permission for Secchierno to visit Florence).

M. Fisher for Paul

25/1

✓ Lt. Col. A. H. H. H.
D/Inspector, Local Court 3/G.

FILE

141/PAT

MINUTE SHEET No. 1

DATE

PAGE

28 March 45

Col Fava.

1. Could you please try to obtain 4 copies of translation of the document referred to in folio 2.

H. Pinsky for Col
+ Director. Pats Branch.

2.

Note Ref 2.

Spoke Chief Clerk Civil Affairs who will arrange for a complete translation of Document No I, or a precis to be made, & will let us have 2 Copies.

H.P. 2 Apr 45

Encl in letters left hand
BV 14 Apr 45
Cheney for
etc

3.

Spoke Ch. Clerk CH Sect, only 1 copy was held, at present in use by local Govt but will be sent down in a day or two

17 April 45

2

PMB.

28 March 45

referred to in
to be
N. P. R. by
+ Director. P. R. Board.

2.

Note Ref 2.

Spoke Chief Clerk Civil Affairs who
will arrange for a complete translation
of Document No. I, or a precis to be
made, & will let us have 2 Copies.

N. P. 2 Apr 45

Copies in bottom left hand

BV 14 Apr 45

down 2/6

3.

Spoke Ch. Clerk CH Sect, only 1 copy now
held, at present in use by local Govt but
will be sent down in a day or two

Ans.

17 April 45

141

16A

D L L 391 of 5 July 1945

Dissolution of the Ministry of Occupied Italy

Dissolves the Ministry of Occupied Italy and entrusts the duties connected with the assistance to patriots, given to said Ministry by DLL 73 of 28 Feb 1945 and DLL 158 of 5 April 1945, to the Ministry of postwar Assistance.

3550

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB-COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Tel. 469061 Ext. 321.
12 June 1945

Ref: 121/15/PAT

SUBJECT: Bonuses to Patriots

TO: Ministry of Occupied Italy.

COPY TO: Finance Sub Commission.

The Allied Commission has the following comments on the draft decree authorizing the payment of bonuses to Patriots, which was enclosed in your letter 1417/P.1 of 6 June 45.

- 1 The following comments on matters of details are tendered in the hope that they may be of assistance. The Allied Commission is making no request in connection therewith.
 - (a) Under the wording of Art. 1 and the first para of Art. 3, a wounded patriot would be entitled to receive 5,000 lire under Art. 1 and in addition, 10,000 lire under Art. 3, a total of 15,000 lire. Is this the intention; if so, it compares very liberally with the 20,000 lire granted to dependents of persons who have been killed. It is thought that the wording in the second para of Art. 3 is not nearly as satisfactory as the wording of sub-para (d) of the Ministry's letter 1385/P.1 of 3 June and it is suggested that the latter wording should be adopted in the decree.
 - (b) It is thought that sub-para 1 - 5 of Art. 3 would be more equitable if there were three classes only, the first consisting of the present (1) and (2), the second consisting of the present (3) and the third consisting of the present (4) and (5). After all, the persons concerned are brothers and sisters, and sons and daughters of age are brought in only if they are incapable of work. As at present worded, a son practically of age and in good employment, who had been really independent of his father, might take the whole bonus to the exclusion of an invalid sister who had been dependent on her father.
 - (c)
- 2 The following comments concern matters of principle and relate to amendments which the Allied Commission considers it necessary to be made:
 - (a) The whole of Art. 5 should be deleted from the decree. So long as Italian Military Patriot Representatives are servants of AMG it is inappropriate for their functions to be laid down by a decree. AMG only, can say what they shall do. The whole of Art is administrative in nature and the subject matter can more conveniently and properly be dealt with by means of an administrative

The Allied Commission has the following comments on the draft decree authorizing the payment of bonuses to Patriots, which was enclosed in your letter 1417/T.1 of 6 June 45.

- 1 The following comments on matters of details are tendered in the hope that they may be of assistance. The Allied Commission is making no request in connection therewith.
 - (a) Under the wording of Art. 1 and the first part of Art. 3, a wounded patriot would be entitled to receive 5,000 lire under Art. 1 and in addition, 10,000 lire under Art. 3, a total of 15,000 lire. Is this the intention; if so, it compares very liberally with the 20,000 lire granted to dependents of persons who have been killed. It is thought that the wording in the second part of Art. 3 is not nearly as satisfactory as the wording of sub-para (d) of the Ministry's letter 1386/T.1 of 3 June and it is suggested that the latter wording should be adopted in the decree.
 - (b) It is thought that sub-para 1 - 5 of Art. 3 would be more equitable if there were three classes only, the first consisting of the present (1) and (2), the second consisting of the present (3) and the third consisting of the present (4) and (5). After all, the persons concerned are brothers and sisters, and sons and daughters of age are brought in only if they are incapable of work. As at present worded, a son practically of age and in good employment, who had been really independent of his father, might take the whole bonus to the exclusion of an invalid sister who had been dependent on her father.
 - (c) The following comments concern matters of principle and relate to amendments which the Allied Commission considers it necessary to be made:
 - (a) The whole of Art. 5 should be deleted from the decree. So long as Italian Military Patriot Representatives are servants of AMG it is inappropriate for their functions to be laid down by a decree. AMG only, can say what they shall do. The whole of Art is administrative in nature and the subject matter can more conveniently and properly be dealt with by means of an administrative instruction issued to Italian Military Patriot Representatives by this HQ.
 - (b) Art. 6 should be in the agreed standard form, providing for its extension to AMG territory.

T.R. CRIPPS, Colonel,
Director,
Local Government Sub-Commission.

Copy for the

803

From : Ministry of Occupied Italy

Rome 6 June 1945

THE MINISTER

Ref. : 1437/D.1

Further to our note dated 3 inst. No 1388/D.1 we forward the draft of the legislative decree concerning the increase of the bonus of national solidarity to combatant patriots and to their families in order that, the Allied Commission would kindly give, with all urgency, its approval according to the present rules.

*A/C authorized by
5 June* → It is however believed that for obvious political reasons, the above provisions, could immediately become effective as from the 1st inst., and ~~in~~ under instructions that could be issued by the Allied Commission to Regional and Provincial Commissioners.

Concerning the query made yesterday over the telephone, by the Allied Commission, we draw your special attention to art. 4 of the above draft.

THE MINISTER

Scoccimarro

To : A.C. Patriots Branch
ROME.

15-12
✓

85'8

14B

DRAFT OF LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE REAM
CONCERNING THE CONVERSION OF THE BONUS OF NATIONAL SOLIDARITY
TO COMBATANT PATRIOTS AND TO THEIR FAMILIES.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtue of the authority bestowed upon us;

In view of my law-decree of 25 June 1944 No 151;

In view of my decree of 12 December 1944 No 395 instituting the Ministry
of Occupied Italy;

In view of my decree of 28 February 1945 No 75 concerning the tasks and the
organisation of the Ministry of Occupied Italy.

" " " legislative decree of 14 February 1945 No 58;

" " " " of 5 February 1945, No 158, concerning the
assistance to Patriots in liberated Italy;

" " " the deliberation of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the Minister of Occupied Italy, in agreement with
the Ministers of the Treasury and of War;

We sanction and we promulgate the following:

3547

ART. 1.

To combatant patriots who for at least three months, not necessarily
consecutive, have taken part, as members of armed formations, in the war for
liberation against Germans and fascists, a bonus of national solidarity
will be granted; such bonus prize of five thousand lire ^{will} ~~must~~ be paid at the
moment of demobilisation.

In virtue of the authority bestowed upon us,

In view of my law-decree of 25 June 1944 No 151;

In view of my decree of 12 December 1944 No 395 instituting the Ministry

of Occupied Italy;

In view of my decree of 28 February 1945 No 73 concerning the tasks and the

organisation of the Ministry of Occupied Italy.

" " " " legislative decree of 14 February 1945 No 56;

" " " " " of 5 February 1945, No 153, concerning the

assistance to Patriots in liberated Italy;

" " " the deliberation of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the Minister of Occupied Italy, in agreement with

the Ministers of the Treasury and of War;

We sanction and we promulgate the following:

3547

ART. 1.

To combatant patriots who for at least three months, not necessarily consecutive, have taken part, as members of armed formations, in the war for liberation against Germans and fascists, a bonus of national solidarity will be granted; such bonus prize of five thousand lire ^{will} ~~must~~ be paid at the moment of demobilisation.

To all other patriots who have taken part in the war of liberation under the conditions of para(a) of art.9 of the legislative decree of the Lieutenant of the Realm dated 5 April 1945 No 153, a bonus of one thousand lire will be granted.

In calculating the above three months, of combatant patriot services, all time spent as a prisoner, in interment, in hospital, or on sick leave arising from wounds or illness suffered in action, will be counted.

./.

- 2 -

ART. 2.

All those who have been sentenced to detention for a period of more than three months, for ordinary offences committed during the period 8 Sept. 1943 to 9 May 1945, will not be entitled to the benefits ~~is~~^mentioned in the preceeding article.

ART. 3.

To all Combatant patriots, who during the war of liberation have suffered serious injuries, disablement or mutilation, a bonus of national solidarity of ten thousand lire will be granted, regardless of the length of service.

In the case of a Patriot whose death occurred ^{or} in action while a prisoner, a bonus of national solidarity of twenty thousand lire will be granted to the dependents. The dependents are entitled to compensation, in the following order of preference:

- 1) The husband or ~~wife~~^e and the sons or daughters under age, legitimate or illegitimate, but recognized.
- 2) Sons or daughters of age and ^{incapable of} ~~disabled~~ work;
- 3) Parents;
- 4) Brothers and sisters under age;
- 5) Brothers and sisters of age and incapable of work;

Compensation will be ~~decided~~^{distributed} in equal parts to all those with possible entitlement under any one paragraph.

ART. 4.

3546

Combatant patriots and their families can, within six months of the effective date of this decree, request to be paid the balance between the bonuses established in this decree, and smaller bonuses which they may have been awarded previously

To all Combatant patriots, who during the war of liberation have suffered serious injuries, disablement or mutilation, a bonus of national solidarity of ten thousand lire will be granted, regardless of the length of service.

In the case of a Patriot whose death occurred in action ^{or} while a prisoner, a bonus of national solidarity of twenty thousand lire will be granted to the dependents. The dependents are entitled to compensation, in the following order of preference:

- 1) The husband or wife and the sons or daughters under ^eage, legitimate or illegitimate, but recognized.
- 2) Sons or daughters of age and ^{incapable of} disabled ~~to~~ work;
- 3) Parents;
- 4) Brothers and sisters under age;
- 5) Brothers and sisters of age and incapable of work;

Compensation will be ~~decided~~ ^{distributed} in equal parts to all those with possible entitlement under any one paragraph.

ART. 4.

3546

Combatant patriots and their families can, within six months of the effective date of this decree, request to be paid the balance between the bonuses established in this decree, and smaller bonuses which they may have been awarded previously by the State. The right to pensions will remain unchanged.

The bonuses of national solidarity cannot be impounded or confiscated, and will be free from any deduction for repayment of debts with the States' Administration.

ART. 5

Bonuses of national solidarity will be paid by the Military Representatives

of the Ministry of Occupied Italy detached in each province of the territories under A.M.G. administration.

To pay the bonuses the military representatives of the Ministry of Occupied Italy, in those cases referred to in Art. 1, will ~~made~~ ^{act upon the evidence of the rolls} out by the Partisan Brigades, approved by the Regional Command of the Corps of Volunteers of Liberty; and in the cases referred to in art. 3, on the lists made out by the same Regional Command of the Corps of Volunteers of Liberty, which must be supported by all legal documents, or if such are missing, by acts of ^{legally admissible evidence of} ~~fact~~ ^{facts} of ~~notoriety~~ ^{notoriety} legally collected.

ART. 6.

In those territories which have been returned to the Administration of the Italian Government, and where the representative of the Ministry of Occupied Italy still holds his office, payments of bonuses of national solidarity will be made by the same representative under the control of the Ministry of Occupied Italy.

In all other territories payment of bonuses will be done through the Prefecture.

ART. 7.

The Minister for the Treasury is authorized to issue his own decrees amending the budget as necessary.

ART. 8.

This decree will become effective on the day following the publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

9545

legally admitted source of
be supported by all legal documents, or if such are missing, by acts of well known
facts.
notoriety legally collected.

ART. 6.

In those territories which have been returned to the Administration of the Italian Government, and where the representative of the Ministry of Occupied Italy still holds his office, payments of bonuses of national solidarity will be made by the same representative under the control of the Ministry of Occupied Italy.

In all other territories payment of bonuses will be done through the Prefecture.

ART. 7.

The Minister for the Treasury is authorized to issue his own decrees amending the budget as necessary.

ART. 8.

This decree will become effective on the day following the publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order etc.

3545

13

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Ref. 620

12th May, 1945

Ref : 141/PAT

Copy to : ~~141~~/PATSubject : Cassette Ufficiale No 55 dated 2 May, 1945.

To : Legal Sub Commission.

F188 of 20/PAT

1. Reference your AG/4010/4 dated 7th May 45.
2. This Sub Commission requests that Legislative Decree No 138 of the 5th April be implemented in AMG Territory but with a saving clause in the implementation to the effect that any decrees by which the President of the Council of Ministers may set up Local Commissions under art. 7 can only be implemented in AMG Territory by the authority and with the approval of this Commission.

R.C.

for
R.E. CHIFFS, Colonel,
Director,
Local Government Sub Commission.

3544

129
12.9.45HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 324
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSIONTel. No. 489081
Ext. 620

Ref : 114/PAT

10 May 1945

Subject : Assistance to Patriots-
Draft Decree.

To : Ministry of Occupied Italy.

1. The proposed decree instituting a Central Committee for the Assistance of Patriots under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy, is approved.
2. The draft of the above forwarded to this Hq., is returned herewith.

19

R.R.C.

R.R. CHIFFO, Colonel,
Director,
Local Government Sub Com.

/mlc.

3543

447

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

Ref. No 489061
Ext. 620

Ref : 444/PAT

10 May 1945

Oggetto : Assistenza ai Patrioti.
Schema di Decreto.

Al : Ministero dell'Italia Occupata.

1. Lo schema di decreto per l'istituzione di un Comitato Centrale alle dipendenze del Ministero dell'Italia Occupata, per l'assistenza ai Patrioti, e' approvato.
2. Si restituisce lo schema del predetto decreto che era stato inviato a questo QG.


R. R. CRIPPS, Colonel,
Director,
Local Government Sub Com.

/mlo.

3542

(Memorandum for Civil Affairs Section)

SUMMARY OF PROVISIONS IN DECRETES No. 158 OF 5 APRIL 1945

OBJECT : ASSISTANCE TO PATRIOTS ON LIBERATED ITALY

Art. 1 - Abolishes the old National Commission ^{and} Patriot Office for liberated Italy.

Art. 2 - Makes (a) Ministry of occupied Italy responsible for the assistance to Patriots in advanced areas under A.M.G.

(b) High Commissariat for Veterans responsible for assistance to Patriots in all other territory in Liberated Italy.

Art. 3 - Institutes a Commission in Rome to deal with the recognition of ranks to Patriots according to their merits and describes the composition of the Commission.

Art. 4 - Institutes a Commission in Rome for the scrutinizing of the recommendations for awards and pensions.

Art. 5 - Places the Commission under the jurisdiction of the Presidency of the Council.

Art. 6 - Provides for all informations concerning Patriots in occupied Italy or recently liberated Italy to be transmitted by the Ministry of occupied Italy in agreement with Ministry of War to Secretariat Office of the Commission.

Art. 7 - States that whenever necessary local Commissions may be instituted with some duties as outlined in Arts. 3 and 4 and ruled by Art. 5.

Art. 8 - Provides for appeal being made against decisions concerning recognition of qualifications and rewards, to another Commission in Rome.

Art. 9 - Defines : - (a) Patriots

(b) Wounded Patriot

(c) Fallen Patriot

Art. 10 - Authorizes the Treasury to amend the Budget.

Art. 11 - Makes the Decree law on the day following the publication

- Art. 3 - Institutes a Commission in Rome to deal with the recognition of ranks to Patriots according to their merits and describes the composition of the Commission.
- Art. 4 - Institutes a Commission in Rome for the scrutinizing of the recommendations for awards and pensions.
- Art. 5 - Places the Commission under the jurisdiction of the Presidency of the Council.
- Art. 6 - Provides for all informations concerning Patriots in occupied Italy or recently liberated Italy to be transmitted by the Ministry of occupied Italy in agreement with Ministry of War to Secretariat Office of the Commission.
- Art. 7 - States that whenever necessary local Commissions may be instituted with same duties as outlined in Arts. 3 and 4 and ruled by Art. 5.
- Art. 8 - Provides for appeal being made against decisions concerning recognition of qualifications and rewards, to another Commission in Rome.
- Art. 9 - Defines : - (a) Patriots
(b) Wounded Patriot
(c) Fallen Patriot
- Art. 10 - Authorizes the Treasury to amend the Budget.
- Art. 11 - Makes the Decree Law on the day following the publication.
- NOTE - This Branch has no reasonable excuse for excluding any of the provisions of the Decree from present and future implementation in any territory.

11 May 1945

2541

ASSISTANCE TO PATRIOTS OF LIBERATED ITALY

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

With the authority bestowed upon us :

Seen the Legislative Decree of the Lieutenant of the Realm of 9 November 1944
N. 319 on instituting a National Committee and an office for the Patriots of
Liberated Italy ;

Seen the Decree of the Lieutenant of the Realm 12 December 1944, N. 395
instituting the Ministry of occupied Italy;

Seen the legislative Decree of the Lieutenant of the Realm 1 March 1945,
No. 110 on the institution of the High Commissariat for the Veterans ;

Seen art. 4 of the Decree Law of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944, N.151.

Seen the legislative Decree of the Lieutenant of the Realm 1 February 1945,

N. 53, on the issue, proclamation and publication of the decrees of the
Lieutenant of the Realm and of other provisions;

Heard the decisions of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime
Minister, Secretary of State, in agreement with all Ministers,

We have sanctioned and divulge the following:

Art. 1

The National Committee and the office for the Patriots of Liberated Italy,
instituted under the legislative decree No. 9, November 1944, N. 319 of the
Lieutenant of the Realm are abolished.

Art. 2

For the territories of advanced zones under the jurisdiction of A.M.G.,

Liberated Italy ;

Seen the Decree of the Lieutenant of the Realm 12 December 1944, N. 395 instituting the Ministry of occupied Italy;

Seen the legislative Decree of the Lieutenant of the Realm 1 March 1945, No. 110 on the institution of the High Commissariat for the Veterans ;

Seen art. 4 of the Decree Law of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944, N. 151.

Seen the legislative Decree of the Lieutenancy of the Realm 1 February 1945, N. 58, on the issue, proclamation and publication of the decrees of the Lieutenant of the Realm and of other provisions;

Heard the decisions of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State, in agreement with all Ministers,

We have sanctioned and divulge the following:

Art. 1

The National Committee and the office for the Patriots of Liberated Italy, instituted under the legislative decree No. 9, November 1944 N. 319 of the Lieutenant of the Realm are abolished.

Art. 2

For the territories of advanced zones under the jurisdiction of A.M.G., moral and material assistance for patriots, their reemployment for the furtherance of the war effort are the responsibility of the Ministry of Occupied Italy in agreement with the Ministry of War.

Such responsibility ceases as soon as Patriots are absorbed into the Armed Forces, or return to civil employment or to their homes.

- 2 -

For other territories of liberated Italy or from the time when the responsibility of the Ministry of Occupied Italy ceases, moral and material assistance for patriots will be the responsibility of the High Commissariat for the Veterans.

Art. 3

A Commission is instituted in Rome for the recognition of the patriots. The Commission will be presided over by a representative of the National Association of partisans of Italy (A.N.P.I.) and composed of ten members, two of whom will be members of the Armed Forces, six will be appointed by the A.N.P.I., one will be a representative of the National Association of war veterans and one a representative of the National Association of war invalids.

Art. 4

A Commission is instituted in Rome to scrutinize the recommendations for awards to patriots. The Commission is presided by one officer of the Armed Forces and composed of four members, two of which will be officers of the Armed Forces, two will be appointed by the A.N.P.I.

The attendance of three members will constitute a quorum.

Art. 5

The Commissions referred to in the above articles are placed under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers, and are appointed by the President of the Council, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

The Commission will have one secretarial office, which will collect all data concerning patriot activities, and submit them for the consideration and decision of the Commissions. The secretarial office issues the certificates of recognition of status and for awards.

The Commission will be presided over by a representative of the National Association of partisans of Italy (A.N.P.I.) and composed of ten members, two of whom will be members of the Armed Forces, six will be appointed by the A.N.P.I., one will be a representative of the National Association of war veterans and one a representative of the National Association of war invalids.

Art. 4

A Commission is instituted in Rome to scrutinize the recommendations for awards to patriots. The Commission is presided by one officer of the Armed Forces and composed of four members, two of which will be officers of the Armed Forces, two will be appointed by the A.N.P.I.

The attendance of three members will constitute a quorum.

Art. 5

The Commissions referred to in the above articles are placed under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers, and are appointed by the President of the Council, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

The Commission will have one secretarial office, which will collect all data concerning patriot activities, and submit them for the consideration and decision of the Commissions. The secretarial office issues the certificates of recognition of status and for rewards, in accordance with the decisions of the Commissions.

Art. 6

All data concerning patriot activities in occupied Italy or in the territories which have been recently liberated, will be transmitted in due course to the Secretarial Office of the Commissions, by the Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of War.

of active bands, who have actually taken part in actions and sabotage. All those who have performed acts of outstanding gallantry and bravery in the war of liberation.

(b) Patriot fallen in the war for liberation; all those that have been assassinated by the nazist or by the fascist as combatants or political prisoners or as hostages or victims of reprisals .

(c) Wounded in the war of liberation; all those as in (b) who have been wounded or invalided. ^{new paragraph} All those who do not actually qualify for the status of fighting patriot, but have carried out at their own considerable risks activities on support of the war of liberation, or who have collaborated with active bands, are recognized as highly commended in the war of liberation.

Art. 10

The Minister for the Treasury is authorized to make under decrees of its own, the necessary amendments to the budget.

Art. 11

This Decree will become effective on the day following the publication on the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order, etc.

(Signed)
U. A. S.

(c) Wounded in the war of liberation; all those as in (b) who have been wounded or invalidated. ^{new paragraph} // All those who do not actually qualify for the status of fighting patriot, but have carried out at their own considerable risks activities on support of the war of liberation, or who have collaborated with active bands, are recognized as highly commended in the war of liberation.

Art. 10

The Minister for the Treasury is authorized to make under decrees of its own, the necessary amendments to the budget.

Art. 11

This Decree will become effective on the day following the publication on the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order, etc.

(Signed)
U. A. S.

5000

With regard to other territories, the secretarial office, will make use of all such data as may be collect direct or which may have been submitted either by the A.N.P.I. or by the Ministries of occupied Italy, or of War.

Art. 7

When ever necessary, local commissions can be instituted, under a decree of the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied Italy, of the War, and of the Treasury. The duties of such Commissions will be those outlines in arts. 3 and 4, will have under their jurisdiction such territories as will be specified in the decree of the Presidency of the council of Ministers under reference. The rules of Art. 5 will apply to these Commissions.

Art. 8

Appeals against all decisions concerning the recognition of the qualification of patriots, may be made to a superior Commission. This Commission will be presided over by a member of the A.N.P.I. and composed of twelve members, three of whom will be members of the Armed Forces, seven appointed by the A.N.P.I., one appointed by the National Association of Veterans, and one by the National Association of War Invalids.

The attendance of seven members will constitute a quorum.

Appeals against the decisions of the Commissions for the scrutiny of the recommendations for awards to patriot, may be made to a superior (second degree) Commission. This Commission will be presided over by an Officer of the Armed Forces and will be composed of eight members, four of whom will be officers of the Armed Forces, and four appointed by the A.N.P.I.

The attendance of five members will constitute a quorum.

The Commission mentioned above, will sit in Rome, and are under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers. They will be appointed by the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied

be those outlines in arts. 3 and 4, will have under their jurisdiction such territories as will be specified in the decree of the Presidency of the council of Ministers under reference. The rules of Art. 5 will apply to these Commissions.

Art. 8

Appeals against all decisions concerning the recognition of the qualification of patriots, may be made to a superior Commission. This Commission will be presided over by a member of the A.N.P.I. and composed of twelve members, three of whom will be members of the Armed Forces, seven appointed by the A.N.P.I., one appointed by the National Association of Veterans, and one by the National Association of War Invalids.

The attendance of seven members will constitute a quorum.

Appeals against the decisions of the Commissions for the scrutiny of the recommendations for awards to patriot, may be made to a superior (second degree) Commission. This Commission will be presided over by an Officer of the Armed Forces and will be composed of eight members, four of whom will be officers of the Armed Forces, and four appointed by the A.N.P.I.

The attendance of five members will constitute a quorum.

The Commission mentioned above, will sit in Rome, and are under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers. They will be appointed by the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

Both Commissions will be served by a single Secretarial Office.

Art. 9

The following qualifications are required for the recognition of the status of fighting patriot, patriot fallen in the war of liberation, wounded in or highly commended in the war of liberation :

- (a) Fighting patriot.- All organizers and permanent members

Copy from 14/1/3

SUBJECT: Note of Interview - Local Government Sub Commission offices

DATE : 27 April 1945 - 1500 hours.

PRESENT: Col. R. R. Cripps, Director, Local Government S/C
Junior Commander Proby, Patriots Branch

H. E. Medici Tournaguini, Under-Secretary, Ministry of Occupied Italy
Col. Farva, Liaison Officer, Patriots Branch
Capt. Di Robilant, interpreting.

1. Col. Cripps opened the interview by suggesting that H. E. MEDICI present his points for discussion first. Capt. Di Robilant, speaking for H. E. MEDICI, said that the necessity has arisen for the Patriots in the North to be given assistance as quickly as possible. Past experience emphasized this necessity, as it has sometimes shown that when officers are attached to a Region or Province, they are left on their own without supervision. This has brought about most unsatisfactory results and occasionally an irreparable mistake.

2. Col. Cripps asked if there were any suggestions as to how this condition might be overcome.

3. The conclusion has been reached, said H. E. MEDICI, that a dangerous atmosphere had set in amongst the Patriots because of the lack of assistance. It was only due to the personal initiative which H. E. had exerted in collaboration with Patriots Branch that it has been possible to completely change the situation which had established itself. In order to overcome those difficulties, they were proposing to institute a Provincial Commission, under the supervision of a Central Patriots Committee, in order to deal with those matters which had proved unsatisfactory during the past winter.

4. Col. Cripps asked if this were not the plan actually shown in the draft of Decree which had been submitted. It was replied that it was the same, but that all the points in that Decree were not quite clear and H. E. MEDICI wished to elucidate these.

5. One of the first faults in the proposed Decree is that it does not lay down ^{now} the Ministry of Occupied Italy could maintain liaison with the I.M.P.R.

6. The Decree furthermore does not make quite clear what the relationship between the Provincial Commissioner and the I.M.P.R. should be. Col. Cripps queried this point, and it was explained that the Decree does not define very clearly what the responsibility of the I.M.P.R. is towards the Ministry and towards the Allied Provincial Commissioner.

7. Capt. Di Robilant went on to say that under the Decree now being considered, there was provision for the institution at the Ministry of a Central Committee for the assistance of the Patriots to be presided over by the Under Secretary, H. E. MEDICI. But, he said, the Decree does lay down the channels of control, nor does it state specifically who would be the "responsible person" to be made chairman of the Committee.

8. Col. Cripps stressed the point that if there was an allusion to the power of Military Government incorporated in the Decree, it might then be acceptable to the Allied Commission. It was explained that, assuming the

2. Col. Cripps asked if there were any suggestions as to how this condition might be overcome.
3. The conclusion has been reached, said H. E. MEDICI, that a dangerous atmosphere had set in amongst the Patriots because of the lack of assistance. It was only due to the personal initiative which H. E. had exerted in collaboration with Patriots Branch that it has been possible to completely change the situation which had established itself. In order to overcome those difficulties, they were proposing to institute a Provincial Commission, under the supervision of a Central Patriots Committee, in order to deal with those matters which had proved unsatisfactory during the past winter.
4. Col. Cripps asked if this were not the plan actually shown in the draft of Decree which had been submitted. It was replied that it was the same, but that all the points in that Decree were not quite clear and H. E. MEDICI wished to elucidate these.
5. One of the first faults in the proposed Decree is that it does not lay down ^{how} the Ministry of Occupied Italy could maintain liaison with the I.M.P.R.
6. The Decree furthermore does not make quite clear what the relationship between the Provincial Commissioner and the I.M.P.R. should be. Col. Cripps queried this point, and it was explained that the Decree does not define very clearly what the responsibility of the I.M.P.R. is towards the Ministry and towards the Allied Provincial Commissioner.
7. Capt. Di Robilant went on to say that under the Decree now being considered, there was provision for the institution at the Ministry of a Central Committee for the assistance of the Patriots to be presided over by the Under Secretary, H. E. MEDICI. But, he said, the Decree does lay down the channels of control, nor does it state specifically who would be the "responsible person" to be made chairman of the Committee.
8. Col. Cripps stressed the point that if there was an allusion to the power of Military Government incorporated in the Decree, it might then be acceptable to the Allied Commission. It was explained that, assuming the Decree was to be operative in Occupied Italy, an effort would be made to find some way of incorporating such a clause.
9. It was pointed out that Article 4 of the Decree instituting the Ministry of Occupied Italy, states literally that:

3536

- 2 -

"-----in all zones at present under AMG and in the territory which will be liberated by the Allied forces, the Assistance Officers will make all necessary provision for the preparation and implementation of the programme to give all possible material and moral assistance to the above formations of patriots and other civilian population of the above liberated areas: this in strict collaboration with and through the channels that will be laid down by the Allied Commission."

Therefore, it was stated, it will be possible to establish as a channel that the I.M.P.R. will be responsible to the Ministry of Occupied Italy as well as to the Provincial or Regional Commissioner. An amendment can be made to the assistance Decree to that effect.

10. Col. Cripps stated he felt this was an important point, for he felt that it was not possible for an officer to serve two masters. He said he felt that while an officer is under AMG, he must be under the control and orders of AMG officials. It was important that this point be made very clear.

11. There followed at this point some discussion of the second phase of the Decree, that relating to amendments to the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy. Capt. Di Roilant stated that H. E. MEDICI felt there was considerable possibility of confusion on this point, in that cases might well arise in which the Regional or Provincial Commissioner gave approval for certain expenses on behalf of the patriots which may or may not be approved by the Ministry of Occupied Italy. In order to overcome this difficulty, it was suggested by H. E. that instead of having one representative who would be responsible to both parties--that is, AMG and the Ministry of Occupied Italy--there should be two officers, one of whom will be responsible to the Ministry and one to the Regional Commissioner.

12. Col. Cripps said he thought this might create further difficulty in that one of them would be an executive under the Regional Commissioner and the other will be simply reporting on what is going on. He went on to say that this was really an "exploratory" meeting. The draft Decree had been discussed with Brig. Upjohn who felt that there was some merit in having something of this sort set up, and he, in turn, was going to discuss the matter with the Admiral.

13. H. E. MEDICI wished to point out another difficulty. He felt that it was advisable to have some supervising organization to control these Committees, and to co-ordinate their activities. To that end, he suggested that the Ministry of Occupied Italy should appoint one inspector for each Region, whose name would be approved by the Allied Commission. It was his idea that these inspectors should bring to the notice of the Ministry of Occupied Italy, through the Allied channels, all measures which were considered to be necessary in order to co-ordinate the work of the provincial committees.

14. Col. Cripps said he was wondering if the situation were not too temporary to warrant the appointment of such inspectors. H. E. MEDICI answered that approximately two months was the length of time they would be used, and that he believed past experience had shown the need for these inspectors.

15. There followed here a considerable discussion of the question of the second phase of the Decree--that having to do with finance--in which

felt that while an officer is under AMG, he must be under the control and orders of AMG officials. It was important that this point be made very clear.

11. There followed at this point some discussion of the second phase of the Decree, that relating to amendments to the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy. Capt. Di Robilant stated that H. E. MEDICI felt there was considerable possibility of confusion on this point, in that cases might well arise in which the Regional or Provincial Commissioner gave approval for certain expenses on behalf of the patriots which may or may not be approved by the Ministry of Occupied Italy. In order to overcome this difficulty, it was suggested by H. E. that instead of having one representative who would be responsible to both parties--that is, AMG and the Ministry of Occupied Italy--there should be two officers, one of whom will be responsible to the Ministry and one to the Regional Commissioner.

12. Col. Cripps said he thought this might create further difficulty in that one of them would be an executive under the Regional Commissioner and the other will be simply reporting on what is going on. He went on to say that this was really an "exploratory" meeting. The draft Decree had been discussed with Brig. Upjohn who felt that there was some merit in having something of this sort set up, and he, in turn, was going to discuss the matter with the Admiral.

13. H. E. MEDICI wished to point out another difficulty. He felt that it was advisable to have some supervising organization to control these Committees, and to co-ordinate their activities. To that end, he suggested that the Ministry of Occupied Italy should appoint one inspector for each Region, whose name would be approved by the Allied Commission. It was his idea that these inspectors should bring to the notice of the Ministry of Occupied Italy, through the Allied channels, all measures which were considered to be necessary in order to co-ordinate the work of the provincial committees.

14. Col. Cripps said he was wondering if the situation were not too temporary to warrant the appointment of such inspectors. H. E. MEDICI answered that approximately two months was the length of time they would be used, and that he believed past experience had shown the need for these inspectors.

15. There followed here a considerable discussion of the question of the second phase of the Decree--that having to do with finance--in which ^{it was} pointed out by H. E. MEDICI that, because of the peculiar procedure ^{which} had to be followed in connection with Italian financial matters, it was most desirable that a "forecast" be given of amounts which it would be necessary for the Ministry of the Treasury to allot to the Ministry of Occupied Italy for patriot activities. This discussion included various references to the part played by the Allied Financial Officers and, in the end, it was decided that this phase would be taken up with Finance Sub Commission when the draft Decree was re-submitted.

- 3 -

16. Col. Cripps said he had one other point to bring up and that had relation to the urgent need for sending officials forward to the North as quickly as possible. He stated that the Military authorities were having great difficulty in sending even their own people forward, and that when patriot officials were ear-marked to go, they must be ready to leave at a minute's notice. It was agreed by H. E. MEDICI that this should be done.
17. Junior Commander Fraby asked if it were not possible to set up a reserve list of people who had been screened and accepted, in order that it might be known who could be replaced. Capt. Di Robilant stated that it was the Ministry's intention to keep five or six officers "in cold storage" for that purpose.
18. Col. Cripps brought up points in connection with two patriot officials--PORPI and BALBI--and in the case of the first official, he said it was desired that he be dropped completely, because he had said a lot of objectionable things about the Allies and it had also been found that he was very difficult to work with. As to BALBI, this man was ~~out~~. But it was preferred that he be the provincial man rather than the regional man.
19. One final point brought up by Col. Cripps related to the question of rations for patriots in hospital. He stated that AFHQ had asked the AC to take over control of this item and arrange to have all hospital cases treated in one central civilian hospital or group of hospitals. This request had been made because it had been felt that the rations did not always get to the patient under the present set-up. If the treatment of patriots was centralized in this fashion, it would be possible to have a patriot officer responsible for the question of feeding.

20. ~~H. E. MEDICI~~ agreed to take this point under consideration, and at this point the interview was closed.

1. 9501

it was desired that he be dropped completely, because he had said a lot of objectionable things about the allies and it had also been found that he was very difficult to work with. As to RALBI, this man was ~~OK~~. But it was preferred that he be the provincial man rather than the regional man.

19. One final point brought up by Col. Cripps related to the question of rations for patriots in hospital. He stated that AFHQ had asked the AC to take over control of this item and arrange to have all hospital cases treated in one central civilian hospital or group of hospitals. This request had been made because it had been felt that the rations did not always get to the patient under the present set-up. If the treatment of patriots was centralized in this fashion, it would be possible to have a patriot officer responsible for the question of feeding.

20. ~~H. E. HERTZ~~ agreed to take this point under consideration, and at this point the interview was closed.

3524

7

TO : Lt.Col. Craig - Patriots Branch.

In its present form the decree could not be implemented in A.M.G. territory. If implementation were withheld there would be no objection to the decree except the last six lines in article 12 " i quali provvederanno dall'A.M.G. ".

If implementation is desired the following further alterations would be necessary unless some general saving clause were inserted e.g. "nothing contained in this decree shall have any force or effect if contrary to the orders of A.M.G., and Articles 6, 8 and 10 shall only apply to liberated territory that has been restored to Italian jurisdiction". If this is not done I must object to the following Articles:-

- 6 - permitting regional inspectors to visit provincial commissions -
- 8 - controlling provincial commissions according to Ministerial regulations -
- 12 - which should be excised completely.

J. H. Hall
Major

11 May 1945.



Approved

enclosure to 141/PAT of 10 May 45

YA

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno.

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395
col quale venne istituito il Ministero dell'Italia Occupata;Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73,
relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia
Occupata;Visti i RR. Decreti-legge 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio
1924, n. 827, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato;Visto il R. Decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con
modificazioni, nella legge 21 agosto 1940, n. 518, contenente le norme per
la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;Visto il R. Decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, modificato
nel R. Decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Italia Occupata di concerto
con i Ministri del Tesoro e della Guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Il Ministero dell'Italia Occupata, in conformita' all'art. 4
del sopracitato Decreto-legge Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73,
onde provvedere alla attuazione della Assistenza nei territori liberati

3532

./.

2)

sotto il controllo del Governo Militare Alleato, distacca un ufficiale (rappresentante militare per i patrioti) presso ogni commissario regionale e provinciale alleato.

ART. 2.

Il rappresentante militare dei patrioti, conforme alle norme emanate dal Ministero dell'Italia Occupata d'intesa con la Commissione Alleata, in accordo con gli organi civili e militari alleati e italiani locali in grado di concorrere all'assistenza dei patrioti, provvede alla istituzione e organizzazione dei " Centri Patrioti ", eseguendo tutto quanto contenuto nelle norme, e risponde del funzionamento dei centri personalmente al Commissario Provinciale.

ART. 3.

Alla dipendenza del Ministero dell'Italia Occupata sono istituiti i seguenti organi:

- 1 - presso il Ministero, un Comitato Centrale per l'assistenza ai patrioti;
- 2 - nelle provincie in cui se ne ravvisi il bisogno, una Commissione Provinciale o Interprovinciale per l'assistenza ai patrioti, verrebbe istituita dal Prefetto in accordo col Commissario Alleato.

ART. 4.

Il Comitato Centrale, presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'Italia Occupata e costituito come segue:

3521

./.

3)

- da un rappresentante del C.L.N.;
- da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
- da un rappresentante del Ministero della Guerra;
- dal capo dell'ufficio assistenza presso il Ministero dell'Italia Occupata;
- dal direttore capo ragioneria del Ministero dell'Italia Occupata;
- dal capo dell'ufficio di collegamento militare del Ministero dell'Italia Occupata;
- da due funzionari di gruppo A preposti all'assistenza.

ART. 5.

Il Comitato Centrale, alla cui nomina provvede il Ministro dell'Italia Occupata, con suo Decreto, esprime parere:

- a) del Decreto Legislativo Luogotenenziale 28 Febbraio 1945, n. 73;
- b) sui fondi da assegnare ai centri di raccolta in base alle proposte formulate dalle Commissioni Provinciali;
- c) su tutte le questioni riflettenti l'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni che gli verranno sottoposte dal Ministero.

ART. 6.

Dove verranno istituite, le Commissioni Provinciali o Inter-provinciali saranno costituite come segue:

- da un rappresentante del Comitato Provinciale di L.N.;
- da un rappresentante del C.M. patrioti del C.L.N.;
- da un rappresentante della Prefettura.

3530

./.

4)

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato di ruolo della Prefettura dove ha sede la Commissione.

Le Commissioni saranno assistite dai Rappresentanti Militari dei patrioti presso il Commissario Provinciale.

ART. 7.

Le Commissioni Provinciali o Interprovinciali formulano proposte:

- a) sui fondi da assegnarsi ai centri patrioti;
- b) su tutte le questioni di indole generale che riflettono l'assistenza nell'unica provincia o in quelle raggruppate, ai patrioti e alla popolazione;

approvano i programmi predisposti dai centri patrioti per la prima assistenza ai patrioti, per il reimpiego militare e civile dei patrioti stessi smobilitandi o per il loro eventuale rimpatrio, per la parte che non rientri nei compiti affidati agli organi locali dell'Alto Commissariato per il Reduce.

ART. 8.

Per attuare i compiti loro affidati, i rappresentanti militari si avvarranno del personale di ruolo che sarà posto a loro disposizione dalle Amministrazioni statali e provinciali, e, in assoluta mancanza di tale personale, di personale avventizio.

Per l'Impiego presso i centri patrioti del personale di ruolo delle Amministrazioni statali o provinciali sarà provveduto, previa intesa con le Amministrazioni interessate, con provvedimento del Prefetto.

5)

Per l'eventuale assunzione del personale avventizio sarà, invece, provveduto nei modi e termini che saranno stati stabiliti con Decreto del Ministero dell'Italia Occupata, da adottarsi di concerto con quello del Tesoro.

ART. 9.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'Italia Occupata le variazioni di stanziamento occorrenti per il funzionamento degli organi previsti nell'art. 1 del presente Decreto.

ART. 10.

Con Decreto del Ministro dell'Italia Occupata, di concerto con quello del Tesoro, saranno dettate le norme regolamentari per la gestione dei fondi all'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni.

ART. 11.

I rappresentanti Militari per i patrioti ritireranno i fondi necessari per il funzionamento dei " Centri " dall'Ufficio finanziario alleato, conforme alle modalità stabilite dall'A.M.G.

ART. 12.

I servizi inerenti all'assistenza ai patrioti e alle popolazioni, sono dichiarati servizi speciali di guerra, ai fini dell'applicazione del R.Decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, con 3528

./.

6)

vertito, con modificazioni nella Legge 21 ottobre 1940, n. 518.

L'art. 3 del R.Decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e' integrato per quanto ha riferimento ai servizi di cui sopra, come segue:

" Le forniture, i lavori e le prestazioni presso i centri
" patrioti ed altri enti da essi dipendenti, possono essere fatti
" mediante contratti a trattativa privata o in economia.
" " I contratti a trattativa privata, a norma dell'art. 3
" stipulati senza l'obbligo di sentire il parere di cui all'art. 4
" del R.Decreto-legge 21 giugno 1944, n. 856, saranno approvati:
" a) dai capi degli enti predetti se d'importo non superiore alle
" L. 100.000;
" b) dal Prefetto se d'imposto compreso fra le L. 100.000 e le
" L. 300.000;
" c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore alle
" L. 300.000.-
" in caso di urgenza i contratti suddetti potranno formarsi con la
" semplice lettera di ordinazione dell'autorita' committente acq-
" tata per iscritto dall'assuntore.

" Le forniture, i lavori e le prestazioni da eseguirsi in
" economia saranno autorizzate:
" a) dai capi degli enti di cui sopra se d'importo inferiore a
" L. 50.000.-;
" b) dal Prefetto se d'importo compreso fra le L. 50.000.- e le
" L. 100.000.-;
" c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore a
" L. 1000.000.- fino a L. 5000.000.-"

2527

7)

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

7)

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

3525

SUMMARY OF A DECREE

CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF OFFICES FOR THE ASSISTANCE OF PATRIOTS.

7B
 NOT APPROVED
 2009

The Legal decree to be issued by the Lieutenant^{General} of the Realm, which is submitted for the approval of the Council of Ministers comprises two separate sections.

In the first section in accordance with, and in consequence of, the provisions of Art. 4 of the Decree of the Lieutenant of the Realm No 73 of 28/2/45 ~~of~~ concerning the tasks and organisation of the Ministry of Occupied Italy, some central and outside bodies are set up to deal with the assistance of patriots and civil populations ^{which are the} ~~who are~~ responsibility of the Ministry of Occupied Italy.

A central Welfare Committee will be constituted; this will be a consultative committee, whose duty will be to examine and advise on all matters concerning assistance affecting the Ministry of Occupied Italy.

Outside (not in all provinces, but only where necessary) special commissions ^{under} will be instituted, which will also have a predominantly consultative role, and whose duty it will be to advise on all matters concerning local assistance, as well as to give their advice on the assistance programmes envisaged by local executive bodies.

The local executive bodies referred to above will be the "Patriot Centres" which are responsible for ~~the~~ first assistance to ~~the~~ Patriots, until they are rehabilitated (either through enlistment into the Italian Forces, or through reemployment, or demobilisation) and come under the jurisdiction of the High Commissariat for the Veterans.

In instituting the above bodies special care has been taken not only to keep them ^{down to} ~~within~~ the minimum necessary, but also to arrange for

provisions of Art. 4 of the Decree of the Lieutenant of the Realm No 73 of 28/2/45 ~~of~~ concerning the tasks and organisation of the Ministry of Occupied Italy, some central and outside bodies are set up to deal with the assistance of patriots and civil populations ^{which are the} ~~who are~~ responsibility of the Ministry of Occupied Italy.

A central Welfare Committee will be constituted; this will be a consultative committee, whose duty will be to examine and advise on all matters concerning assistance affecting the Ministry of Occupied Italy.

Outside (not in all provinces, but only where necessary) special commissions ^{will be} ~~will~~ be instituted, which will also have a predominantly consultative role, and whose duty it will be to advise on all matters concerning local assistance, as well as to give their advice on the assistance programmes envisaged by local executive bodies.

The local executive bodies referred to above will be the "Patriot Centres" which are responsible for ~~the~~ first assistance to ~~the~~ patriots, until they are rehabilitated (either through enlistment into the Italian Forces, or through reemployment, or demobilisation) and come under the jurisdiction of the High Commissariat for the Veterans.

In instituting the above bodies special care has been taken not only to keep them ^{down to} ~~within~~ the minimum necessary, but also to arrange for their operation, by as small a staff as possible; this has been ^{952/} ~~done~~ deliberately in order to keep the ratio between the cost of the organisation and that of specific assistance effected within the ^{is} ~~described~~ financial limits.

The second part of the Decree, makes provision for the necessary amendments to the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy,

and also brings up to date, as far as assistance to Patriots is concerned, the existing directives concerning special war services. Such amendments are rendered necessary by the nature of the method it is necessary to employ, for effecting assistance to Patriots.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCE OF PIEMONTE
Lieutenant General of the Realm.

In view of the authority bestowed upon us;

Seen the Law decree No 151 of 25 June 1944,

Seen the Law decree No 395 of 12 December 1944 instituting the Ministry of Occupied Italy,

Seen the Law decree No 73 of 28 February 1945 concerning the attributions and the organisation of the Ministry of Occupied Italy,

Seen the Royal decrees No 2440 of 18 November 1923 and No 827 of 23 May 1924 giving the rules for the administration of the exchequer and the general administration of the State,

Seen the Royal Law decree No 856 of 21 June 1940, transformed with amendments in the Law No 518 of 21 August 1940 holding the rules for the administration of the exchequer and of the finances of the State in war time;

Seen the Royal Law decree No 76 of 27 February 1942, emended by the Royal Law decree No 131 of 9 March 1944,

Heard the decision of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the Minister for Occupied Italy in agreement with

the Ministers of the Exchequer and of War;

We have sanctioned and issue the following:

In view of the authority bestowed upon us;
Seen the Law decree No 151 of 25 June 1944,
Seen the Law decree No 395 of 12 December 1944 instituting the Ministry of Occupied Italy,
Seen the Law decree No 73 of 28 February 1945 concerning the attributions and the organisation of the Ministry of Occupied Italy,
Seen the Royal decrees No 2440 of 18 November 1923 and No 827 of 23 May 1924 giving the rules for the administration of the exchequer and the general administration of the State,
Seen the Royal Law decree No 856 of 21 June 1940, transformed with amendments in the Law No 518 of 21 August 1940 holding the rules for the administration of the exchequer and of the finances of the State in war time;
Seen the Royal Law decree No 76 of 27 February 1942, emended by the Royal Law decree No 131 of 9 March 1944,
Heard the decision of the Council of Ministers;
Upon the recommendation of the Minister for Occupied Italy in agreement with the Ministers of the Exchequer and of War;
We have sanctioned and issue the following:

3523

ART. 1.

The Ministry of Occupied Italy, in accordance with Art. 4 of the above Law decree issued by the Lieutenant of the Realm of 28 February 1945 No 73, in order to provide for put into operation assistance in liberated territories under A.M.G., attaches one Officer (Italian Military Patriot Representative)

./.

ART. 3.

The following bodies are instituted under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy.

1. At the Ministry, a Central Committee for the Assistance of Patriots.
2. In the Provinces, where necessary, a provincial or interprovincial Commission for the assistance of Patriots will be instituted by the Prefect, in agreement with the Allied Commission.

to each Allied Regional or Provincial Commissioner.

ART. 2.

The Italian Military Patriot Representative, in accordance with the orders issued by the Ministry of Occupied Italy in conjunction with the Allied Commission and in agreement with those local Allied and Italian military and civilian authorities, whose cooperation in this connection is necessary, will arrange for the establishment and organization of Patriot Centres, in accordance with the regulations laid down. The Italian Military Patriot Representative ^{to the Provincial Commission} will be personally responsible for the running and internal economy of the Centre.

ART. 3.

The following bodies are instituted, under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy .

1. At the Ministry, a central committee for the assistance of patriots.
2. A team of not more than six regional inspectors whose duties will be to liaise between the Ministry and the Commissions ~~to be mentioned later~~ ^{below}.
3. In the provinces, where necessary, ~~eventually writing two or more provinces,~~ a provincial or interprovincial Commission for the assistance of patriots.

ART. 4.

The Central Committee, presided over by the Undersecretary of State for Occupied Italy, will be constituted as follows:

- one representative of the C.I.N.
- one representative of the National Association of Partisans of Italy.
- one representative of the Ministry of War.
- the Chief of the Assistance Office of the Ministry of Occupied Italy.

arrange for the establishment and organisation of Patriot Centres, in accordance with the regulations laid down. The Italian Military Patriot Representative ^{to the Provincial Committees} will be personally responsible for the running and internal economy of the Centre.

ART. 3.

The following bodies are instituted, under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy.

1. At the Ministry, a central committee for the assistance of patriots.
2. A team of not more than six regional inspectors whose duties will be to liaise between the Ministry and the Commissions ~~to be mentioned later~~ ^{below}.
3. In the provinces, where necessary, ~~eventually uniting two or more provinces,~~ a provincial or interprovincial Commission for the assistance of patriots.

ART. 4.

The Central Committee, presided over by the Undersecretary of State for Occupied Italy, will be constituted as follows:

- one representative of the C.L.N.
 - one representative of the National Association of Partisans of Italy.
 - one representative of the Ministry of War.
 - the Chief of the Assistance Office of the Ministry of Occupied Italy.
 - the Chief of the Accounting Department, of the Ministry of Occupied Italy.
 - the Chief of the Military Liaison Office of the Ministry of Occupied Italy, -
 - A group 'A' Administrative Civil Servant of the Ministry of Occupied Italy
- will be appointed to secretary to the committee.

2301

./.

ART . 6.

The Provincial and interprovincial Commissions, wherever they will be instituted, should be constituted as follows:

- one Representative of the Provincial C.L.N.
- one Representative of the Patriot s Military Command of the C.L.N. (C.L.N.)
- one Representative of the Prefettura

A permanent civil service employee of the local Prefettura will be appoinyed as Secretary to the Commission.
The Italian Military Patriot Representatives attached to Provincial H.Q. will attend the meeting of the Commission and give their advice.

ART. 7.

3519

The provincial or interprovincial Commissions will make recommendations upon the following matters:

ART. 5.

The Central Committee, appointed with a decree of the Ministry of Occupied Italy, will express its opinions upon the following :

- a) the policy drawn up by the Assistance Office according to art. 4 of the legislative decree of the Lieutenant of the Realm No 73 of 28 Feb. 45.
- b) the funds to be assigned to the patriots centres on the recommendations made by the provincial commissions.
- c) all matters concerning assistance of patriots and of civil population which are submitted to the Minister.

ART. 6.

The Regional inspectors will liaise between the Ministry of Occupied Italy and the Provincial or interprovincial Commissions. They will ensure that the directions of the Ministry are applied uniformly by each Commission; they will maintain the necessary contacts between the Commissions, and will take what steps are necessary to facilitate the implementation of work connected with assistance for Patriots.

ART. 7. 6.

The provincial and interprovincial commissions are constituted as follows:

- one Representative of the Provincial C.L.N. (Chairman)
- one Representative of the National Patriot Committee (C.L.N.)
- one Representative of the Prefettura.

A permanent civil service employee of the local Prefettura will be appointed as Secretary to the Commission.

The Italian Military Patriot Representative attached to Provincial H.Q. will

- c) all matters concerning assistance of patriots and of civil population which are submitted to the Minister.

ART. 6.

The Regional inspectors will liaise between the Ministry of Occupied Italy and the Provincial or interprovincial Commissions. They will ensure that the directions of the Ministry are applied uniformly by each Commission; they will maintain the necessary contacts between the Commissions, and will take what steps are necessary to facilitate the implementation of work connected with assistance for Patriots.

ART. 7.

The provincial and interprovincial commissions are constituted as follows:

- one Representative of the Provincial C.L.N. (Chairman)
- one Representative of the National Patriot Committee (C.L.N.)
- one Representative of the Prefettura.

A permanent civil service employee of the local Prefettura will be appointed as Secretary to the Commission.

The Italian Military Patriot Representative attached to Provincial H.Q. will attend the meetings of the Commission and give his advice.

ART. 8.

2518

The provincial and interprovincial Commissions, in accordance with the regulations of the Ministry of Occupied Italy, will make recommendations upon the following matters:

- a) - the funds to be assigned to the Patriot Centres.
- b) - all matters in the province or the group of provinces concerned, connected with assistance to the patriots and the civil population;
- they will approve the programmes prepared by patriot Centres for first assistance to patriots, the military or civil reemployment of patriots when they are demobilized, or their eventual repatriation, wherever the above matters are not the responsibility of the local bodies of the

Commissariat for the Veterans.

ART. 8

For the performance of their duties, the Italian Military +Patriot Representative: will employ permanent civil servants placed at their disposal by the State and Provincial Administrations, and only in cases of acute shortage of such personnel will the employment of temporary personnel be permitted.

Employment at Patriot Centres of civil servants belonging to State and Provincial Administrations, prior to ^{the} agreement of the administrations concerned may be permitted on the authority of an ordinance issued by the Prefect.

The employment of such temporary personnel, as may be necessary, will be in accordance with the procedure and terms to be established by a decree of the Ministry of Occupied Italy issued in agreement with the Ministry for the Treasury.

ART. 9

The Ministry of the Treasury is hereby authorized to carry on the financial estimate of the Ministry of Occupied Italy, the amendments necessary for the functioning of the bodies referred to in art. 1 ~~and~~ of this decree.

ART. 3. 8

For the performance of their duties, the Italian Military +Patriot Representative: will employ permanent civil servants placed at their disposal by the State and Provincial Administrations, and only in cases of acute shortage of such personnel will the employment of temporary personnel be permitted.

Employment at Patriot Centres of civil servants belonging to State and Provincial Administrations, prior to ^{the} agreement of the administrations concerned may be permitted on the authority of an ordinance issued by the Prefect.

The employment of such temporary personnel, as may be necessary, will be in accordance with the procedure and terms to be established by a decree of the Ministry of Occupied Italy issued in agreement with the Ministry for the Treasury.

ART. 4. 9

The Ministry of the Treasury is hereby authorized to carry on the financial estimate of the Ministry of Occupied Italy, the amendments necessary for the functioning of the bodies referred to in art. 1 ~~and~~ of this decree.

ART. 4. 10

A decree of the Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of the Treasury, will give the rules governing the administration of funds for the assistance of patriots and the civil population.

./.

ART. 11.

The Italian Military Patriot Representatives will draw the funds required to run the patriot "Centres" from the Allied Finance Office, in accordance with A.M.G. rules.

ART. 42. 11

Funds will be supplied to Patriot Centres by the Ministry of Occupied Italy, who will issue credit orders to the Prefects, who will in turn pay out the necessary moneys to the Italian Military Patriot Representatives. Following liberation of territory the Italian Military Patriot Representatives will draw the necessary funds from the Allied Finance Officers, according to A.M.G. instructions, until such time as the local Provincial Administration is able to assume these functions under A.M.G. Regulations.

ART. 43. 12 -

All services necessary for the assistance of patriots and the civil population, are hereby declared special war services, and the Royal law decree No 856 of 21 June 1940 converted, with amendments, into the law No 518 of 21 October 1940 will apply to them.

The following addition is made to art. 3 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, where the above services are concerned:

" Supplies and services for Patriot Centres and other dependents, can be made through contracts or private transactions or under unit (centre) arrangements. Private contracts, under art. 3 do not require the approvals mentioned in art. 4 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, but will be approved

" as follows:

" a) - up to ~~300.000~~ ^{100.000} lire by the Italian Military Patriot Representative referred

to in art. 1 of this decree.

" b) - ~~100.000 to 300.000~~ ^{100.000 to 300.000} lire by the Prefect.

" c) - ~~500.000 to 1.000.000~~ ^{over 300.000} lire by the Ministry of Occupied Italy.

" In urgent cases the contracts may be formed with a simple order in writing from

A.M.G. instructions, until such time as the local Provincial Administration is able to assume these functions under A.M.G. Regulations.

ART. 43~~12~~ -

All services necessary for the assistance of patriots and the civil population, are hereby declared special war services, and the Royal law decree No 856 of 21 June 1940 converted, with amendments, into the law No 518 of 21 October 1940 will apply to them.

The following addition is made to art. 3 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, where the above services are concerned:

" Supplies and services for Patriot Bentres and other dependents, can be made " through contracts or private transactions or under unit (centre) arrangements. " Private contracts, under art. 3 do not require the approvals mentioned in

" art. 4 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, but will be approved

" as follows:

" a) - up to ~~500.000~~ ^{100.000} lire by the Italian Military Patriot Representative referred

to in art. 1 of this decree.

" b) - ~~500.000 to 500.000~~ ^{100.000 to 500.000} lire by the Prefect.

" c) - ~~500.000 to 500.000~~ ^{over 300.000} lire by the Ministry of Occupied Italy.

" In urgent cases the contracts may be formed with a simple order in writing from " the acquiring Authority, accepted in writing by the contractor. 3516

" Supplies, works and services made under unit (centre) arrangements will be " authorized as follows.

" a) - up to ~~500.000~~ ^{50.000} lire by the Italian Military Patriot Representative referred

to in art. 1 of this decree.

" b) - ~~500.000 to 500.000~~ ^{50.000 to 100.000} lire by the Prefect.

" c) - ~~500.000 to 500.000~~ ^{100.000} lire by the Ministry of Occupied Italy.

./.

- 7 -

We order that this decree, bearing the seal of the State, ^{to} ~~will~~ be inserted in the official collection of the laws and of the decrees of the Kingdom of Italy, ordering all whom it may concern to obey it and have it enforced as being a law of the State.

Given in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No. 785016

3515

861

20

Rocci

141

*Import
Confidential*

Rome, 21 April, 1945

Ministero degli Affari Esteri

GABINETTO

Ufficio di Collegamento
con la C.A.

To : Colonel CRIPPS
Subject : Draft of Decree.

I. The Ministry of Occupied Italy have instructed me to submit to you the attached draft of a decree concerning the establishment of Offices for the assistance to the patriots.

2. The Ministry would appreciate should you point out to me unofficially the alterations if any that you may wish to be made on the above-mentioned draft.

Cittadini
(marchese Cittadini Cesi)

3514

Translation
of 6F

DRAFT

6A

NOT APPROVED

SUMMARY OF A DECREE

CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF OFFICES FOR THE ASSISTANCE TO PATRIOTS.

The Legal decree to be issued by the Lieutenant of the Realm, which we submit for the approval of the Council of Ministers comprises two separate sections.

In the first section, in accordance with, and in consequence of the provisions of Art. 4 of the Decree of the Lieutenant of the Realm No 73 of 28/2/45 concerning the tasks and organization of the Ministry of Occupied Italy, some central and provincial bodies are set up to deal with the assistance of patriots and civil population, who are the responsibility of the Ministry of Occupied Italy.

A central Welfare Committee will be instituted; this will be a consultative body whose duty will be to examine and advise on all matters concerning assistance affecting the Ministry of Occupied Italy.

Outside (not in all provinces, but only where necessary) special commissions will be instituted, which will also have ^a primarily consultative role, and whose duty it will be to advise on all matters concerning local assistance, as well as to give their advice on the assistance programmes envisaged by local executive bodies.

The local executive bodies referred to above will be the "Patriot Centres" which are responsible for the first assistance to patriots, until such time as they are rehabilitated (either through enlistment into the Italian Forces, or through reemployment, or demobilisation) and come under the jurisdiction of the High Commissioner for the Veterans.

In instituting the above bodies special care has been taken not only to keep them within the minimum necessary, but also to arrange for their operation,

28/2/45 concerning the tasks and organization of the Ministry of Occupied Italy, some central and provincial bodies are set up to deal with the assistance of patriots and civil population, who are the responsibility of the Ministry of Occupied Italy.

A central Welfare Committee will be instituted; this will be a consultative body whose duty will be to examine and advise on all matters concerning assistance affecting the Ministry of Occupied Italy.

Outside (not in all provinces, but only where necessary) special commissions will be instituted, which will also have ^a primarily a consultative role, and whose duty it will be to advise on all matters concerning local assistance, as well as to give their advice on the assistance programmes envisaged by local executive bodies.

The local executive bodies referred to above will be the "Patriot Centres" which are responsible for the first assistance to patriots, until such time as they are rehabilitated (either through enlistment into the Italian Forces, or through reemployment, or desobilisation) and come under the jurisdiction of the High Commissariat for the Veterans.

In instituting the above bodies special care has been taken not only to keep them within the minimum necessary, but also to arrange for their operation, by as small a staff as possible; this has been done deliberately in order to keep the ratio between the cost of the organization and that of the specific assistance effected within the desired financial limits.

3513

The second part of the Decree, makes provision for the necessary amendments to the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy, and also brings up to date, as far as assistance to patriots is concerned, the existing directives concerning special war services. Such amendments are rendered necessary by the nature of the method it is necessary to employ, for effecting assistance to patriots.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCE OF VIELLORE
Lieutenant General of the Royal.

In view of the attached documents;

Seen the law decree No 151 of 25 June 1944,

Seen the law decree No 395 of 12 December 1944, instituting the Ministry of Occupied Italy,

Seen the law decree No 73 of 20 February 1945 concerning the attributes and the organization of the Ministry of Occupied Italy,

Seen the Royal decrees No 2440 of 13 November 1923 and No 827 of 23 May 1924 giving the rules for the administration of the exchequer and the general administration of the State,

Seen the Royal law decree No 356 of 21 June 1940, incorporated with amendments in the Law No 546 of 21 August 1940 containing the rules for the administration of the exchequer and of the finances of the State in war time;

Seen the Royal law decree No 76 of 27 February 1942, amended by the Royal law decree No 131 of 9 May 1944,

Heard the decision of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the Minister for Occupied Italy in agreement with the Ministers of the Exchequer and of War;

We have sanctioned and issue the following:

ART. 1.

The following bodies are instituted under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy:

- (1) A central Committee at the Ministry for the assistance of patriots;

Seen the Royal decrees No 2440 of 18 November 1923 and No 827 of 23 May 1924 giving the rules for the administration of the exchequer and the general administration of the State,

Seen the Royal law decree No 856 of 24 June 1940, incorporated with amendments in the Law No 518 of 24 August 1940 containing the rules for the administration of the exchequer and of the finances of the State in war time;

Seen the Royal law decree No 76 of 27 February 1942, amended by the Royal law decree No 131 of 9 May 1944,

Heard the decision of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the Minister for Occupied Italy in agreement with the Ministers of the Exchequer and of War;

We have sanctioned and issue the following:

ART. 1.

The following bodies are instituted under the jurisdiction of the Ministry of Occupied Italy:

- (1) a central Committee at the Ministry for the assistance of patriots;
- (2) In the provinces, where necessary, eventually uniting two or more provinces, the following bodies are instituted:
 - (a) a provincial or interprovincial Commission for the assistance of patriots. X
 - (b) a patriot centre. X

ART. 2.

The Central Committee, provided over by the Undersecretary of State for Occupied Italy, is instituted and will

3512

./.

- 3 -

be constituted as follows:

- one representative of the C.I.M.
- one representative of the National Partisan Association of Italy. (ANPI)
- one representative of the Ministry of War.
- the Chief of the Assistance Office of the Ministry of Occupied Italy.
- the Chief of the accounting department of the Ministry of Occupied Italy.
- the Chief of the Military Liaison Office of the Ministry of Occupied Italy.

Ann. 3.

The Central Committee, appointed with a decree of the Ministry of Occupied Italy; will express its opinions upon the following:

- a) the policy drawn up by the assistance Office according to art. 4 of the legislative decree of the Lieutenant of the Realm No 73 of 28 February 1945;
- b) the funds to be assigned to the patriot centres on the recommendations of the provincial commissions.
- c) all matters concerning assistance of patriots and of civil population which are submitted to the Minister.

Ann. 4.

The provincial and interprovincial commissions are provided over by the responsible executive of the Patriot Centre, (who will not necessarily hold any rank,) and are constituted as follows:

- one representative of the provincial C.I.M.
- one representative of the Prefettura.

A permanent civil service employee of the Prefettura where the commission sits, will be appointed secretary to the Commission.

The Central Committee, appointed with a decree of the Ministry of Occupied Italy; will express its opinions upon the following:

- a) the policy drawn up by the assistance office according to art. 4 of the legislative decree of the Minister of the Realm No 75 of 28 February 1945;
- b) the funds to be assigned to the patriot centres on the recommendations of the provincial commissions.
- c) all matters concerning assistance of patriots and of civil population which are submitted to the Minister.

ART. 4.

The provincial and interprovincial commissions are presided over by the responsible executive of the Patriot Centre, (who will not necessarily hold any rank,) and are constituted as follows:

- one representative of the provincial C.L.M.
- one representative of the Prefecture.

A permanent civil service employee of the Prefecture where the commission sits, will be appointed secretary to the Commission.

3511

ART. 5.

The provincial and interprovincial Commissions will make recommendations upon the following matters:

- a) - the funds to be assigned to the patriots.
- b) - all matters in the province or the group of provinces concerned, connected with assistance of patriots and the civil population;

- they will approve the programmes prepared by the patriot

- 4 -

Centres for first assistance to patriots, the military or civil readjustment of the patriots when they are demobilized, or their eventual repatriation, wherever these matters are not the responsibility of the local bodies of the Commissariat for the Veterans.

ART. 6.

The Patriot Centres, upon directions received from the Ministry of Occupied Italy, and having received the approval of the provincial or interprovincial Commissions, will prepare and put into action the programmes for first assistance to patriots, for military or civil readjustment of patriots when they are demobilized, or for their eventual repatriation.

X A responsible Executive (as above) appointed by the Ministry of Occupied Italy will be placed at the head of each centre.

To accomplish their tasks the centres will make use of the permanent personnel placed at their disposal by the provincial state administration, and only in case of acute shortage of such personnel, they will be allowed to employ temporary personnel.

The Prefect will make the necessary provision, for the employment of the permanent personnel at patriot centres, after prior agreement with the administrations concerned. *1946 Lydian: 1946*

The Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of Treasury will lay down, under a decree, terms and conditions of service of temporary personnel.

ART. 7.

The Ministry of the Treasury is hereby authorized to carry on the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy, the amendments necessary for the functioning of the bodies concerned in art. 4 of the approved decree.

cial Commissions, will prepare and put into action the programmes for first assistance to patriots, for military or civil reemployment of patriots when they are demobilized, or for their eventual reeducation.

X A responsible Executive (as above) appointed by the Ministry of Occupied Italy will be placed at the head of each centre.

To accomplish their tasks the centres will make use of the permanent personnel placed at their disposal by the provincial state administration, and only in case of acute shortage of such personnel, they will be allowed to employ temporary personnel.

The Prefect will make the necessary provision, for the employment of the permanent personnel at patriot centres, after prior agreement with the administrations concerned. *non by the Prefect*

The Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of Treasury will lay down, under a decree, terms and conditions of service of temporary personnel.

ART. 7.

The Ministry of the Treasury is hereby authorized to carry on the financial estimates of the Ministry of Occupied Italy, the amendments necessary for the functioning of the bodies concerned in art. 4 of the approved decree.

ART. 8

A decree of the Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of the Treasury, will give the rules governing the administration of the centres for the assistance of patriots and the civil population.

./.

- 5 -

ART. 9.

All services necessary for the assistance of patriots and the civil population are hereby declared special war services, and the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, converted, with amendments, into the law No 348 of 21 October 1940 will apply to them.

The following addition is made to art. 3 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, where the above services are concerned:

" Supplies and services for patriot centres and other dependents, can be made through contracts or private transactions or under unit (centre) arrangements.

" Private contracts, under art. 3 do not require the approvals mentioned in

art. 4 of the Royal law decree No 856 of 21 June 1940, but will be approved:

- " a) by the Chiefs of the above bodies if the amount does not exceed 300,000 lire,
- " b) by the Prefect if the amount ranges between 300,000 and 500,000 lire.
- " c) by the Ministry of Occupied Italy if amount is over 500,000 and does not exceed 1,000,000 lire.

" In urgent cases the contracts may be formed with a simple order in writing

" from the authority requiring the service and accented in writing by the contractor.

" Supplies, works, and services made under unit (centre) arrangements will be authorized:

- " a) by the Chiefs of the above bodies if the amount does not exceed 100,000 lire.
- " b) by the Prefect if the amount ranges between 100,000 lire and 300,000 lire.
- " c) by the Ministry of Occupied Italy if the amount is above 300,000 lire and does not exceed 500,000 lire".

We order that this decree, bearing the seal of the State, will be inserted

of 24 June 1940, where the above services are concerned:

- " Supplies and services for public centres and other dependents, can be made
- " through contracts or private transactions or under unit (centre) arrangements.
- " Private contracts, under art. 3 do not require the approvals mentioned in
- " art. 4 of the Royal law decree No 856 of 24 June 1940, but will be approved:
- " a) by the Chiefs of the above bodies if the amount does not exceed 300,000 lire.
- " b) by the Prefect if the amount ranges between 300,000 and 500,000 lire.
- " c) by the Ministry of Occupied Italy if amount is over 500,000 and does not exceed 1,000,000 lire.

" In urgent cases the contracts may be formed with a simple order in writing

" from the authority requiring the service and accepted in writing by the contractor.

" Supplies, works, and services made under unit (centre) arrangements will be authorized:

- " a) by the Chiefs of the above bodies if the amount does not exceed 100,000 lire.
- " b) by the Prefect if the amount ranges between 100,000 lire and 300,000 lire.
- " c) by the Ministry of Occupied Italy if the amount is above 300,000 lire and does not exceed 500,000 lire.

We order that this decree, bearing the seal of the State, will be inserted in the official collection of the laws and of the decrees of the Kingdom of Italy, ordering all whom it may concern to obey it and have it enforced as being a law of the State.

Given in

5209

RELAZIONE

Il decreto-legge Luogotenenziale che si sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri consta di due distinte parti.

Nella prima parte, in armonia e in conseguenza a quanto già statuito dall'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 28/2/45, n. 73 sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero della Italia Occupata, si istituiscono alcuni organi centrali e periferici ritenuti essenziali per l'assolvimento dei compiti di assistenza ai patrioti e alle popolazioni civili demandati istituzionalmente al Ministero dell'Italia Occupata.

Al centro, viene istituito un Comitato centrale per l'assistenza, organo a carattere consultivo, il quale avrà il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere su tutto quanto riflette l'azione del Ministero dell'Italia occupata in materia di assistenza.

Alla periferia - e non, notisi, in tutte le provincie, ma soltanto là dove se ne ravviserà il bisogno - vengono istituite speciali commissioni, anch'esse a carattere eminentemente consultivo, le quali avranno il compito di esprimere il loro avviso su tutte le questioni riflettenti l'assistenza esercitata localmente, nonché di esprimere il loro giudizio sui programmi di assistenza predisposti dagli organi esecutivi locali.

Tali organi esecutivi locali saranno costituiti dai "Centri patrioti" ai quali incomberà l'obbligo di provvedere alla prima assistenza ai patrioti, fino a che questi, o per il loro riimpiego militare o per la loro ambulazione o per il loro rimpatrio non rientrino nella giurisdizione assistenziale dell'Alto Commissario per il reduce.

Nell'istituire gli organi anzidetti si è avuta somma cura di mantenerli non soltanto nei limiti strettamente necessari,

Nella prima parte, in armonia e in conseguenza a quanto già statuito dall'art.4 del Decreto Luogotenenziale 28/2/45, n.73 sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'Italia Occupata, si istituiscono alcuni organi centrali e periferici ritenuti essenziali per l'assolvimento dei compiti di assistenza ai patrioti e alle popolazioni civili demandati istituzionalmente al Ministero dell'Italia Occupata.

Al centro, viene istituito un Comitato centrale per l'assistenza, organo a carattere consultivo, il quale avrà il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere su tutto quanto riflette l'azione del Ministero dell'Italia occupata in materia di assistenza.

Alla periferia - e non, notisi, in tutte le provincie, ma soltanto là dove se ne ravviserà il bisogno - vengono istituite speciali commissioni, anch'esse a carattere eminentemente consultivo, le quali avranno il compito di esprimere il loro avviso su tutte le questioni riflettenti l'assistenza esercitata localmente, nonché di esprimere il loro giudizio sui programmi di assistenza predisposti dagli organi esecutivi locali.

Tali organi esecutivi locali saranno costituiti dai "Centri patrioti" ai quali incomberà l'obbligo di provvedere alla prima assistenza ai patrioti, fino a che questi, o per il loro rimpiego militare o per la loro subbilitazione o per il loro rimpatrio non rientrano nella giurisdizione assistenziale dell'Alto Commissario per il reduce.

Nell'istituire gli organi anzidetti si è avuta somma cura di mantenerli non soltanto nei limiti strettamente necessari, ma anche di rendere il loro funzionamento, quanto al personale

/: 3598

2.

nei confini più riottosi possibili; e ciò col deliberato proposito di mantenere il rapporto tra il costo dell'organizzazione e quello dell'assistenza propriamente detta nei termini dovuti.

La seconda parte del decreto, mentre da un lato prevede le necessarie variazioni di stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'Italia Occupata, da altro lato innova, per quanto concerne la assistenza ai patrioti, le disposizioni attualmente vigenti in materia di servizi speciali di guerra, innovazione richiesta dalla peculiarità dell'andamento secondo il quale deve essere condotta l'assistenza ai patrioti.

=====

...seconda parte del decreto, mentre da un lato prevede le necessarie variazioni di stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'Italia Occupata, da altro lato innova, per quanto concerne la assistenza ai patrioti, le disposizioni attualmente vigenti in materia di servizi speciali di guerra, innovazione richiesta dalla peculiarità dell'andamento secondo il quale deve essere condotta l'assistenza ai patrioti.

=====

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decret-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 12 dicembre 1944 n.395,
col quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il Decreto-Legge Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n.73,
relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia
Occupata;

Visti i R.R. Decreti Legge 18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio
1924, n.527, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato;

Visto il R.decreto-legge 21 giugno 1940, n.556, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 agosto 1940 n.518, contenente le norme
per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo
di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n.76 modificato dal
R.Decreto legge 9 maggio 1944, n.131.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulle proposta del Ministro per l'Italia Occupata, di concerto
con i Ministri del Tesoro e della Guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1)

Alla dipendenza del Ministero dell'Italia Occupata sono istituiti
tutti i seguenti organi:

- 1) presso il Ministero, un Comitato centrale per l'assistenza
ai patrioti;
- 2) nelle provincie in cui se ne ravvisi il bisogno, eventualmen-
te raggruppando due o più.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 12 dicembre 1944 n.395, col quale venne istituito il Ministero dell'Italia Occupata;

Visto il Decreto-Legge Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n.73, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia Occupata;

Visti i R.R. Decreti Legge 18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio 1924, n.527, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R.decreto-legge 21 giugno 1940, n.356, convertito, con modificazioni, nella legge 21 agosto 1940 n.518, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n.76 modificato dal R.Decreto legge 9 maggio 1944, n.131.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia Occupata, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1)

Alla dipendenza del Ministero dell'Italia Occupata sono istituiti tutti i seguenti organi:

- 1) presso il Ministero, un Comitato centrale per l'assistenza ai patrioti;
- 2) nelle provincie in cui se ne ravvisti il bisogno, eventualmente raggruppando due o più.
 - a) - una Commissione provinciale o interprovinciale per l'assistenza ai patrioti;
 - b) - un centro patrioti.

2306

2.

ART. 2)

Il Comitato centrale, presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'Italia Occupata, è costituito come segue:

- da un rappresentante del C.I.N.;
- da un rappresentante dell'Associazione Nazionale partigiani d'Italia;
- da un rappresentante del Ministero della guerra;
- dal capo dell'Ufficio assistenza presso il Ministero dell'Italia Occupata;
- dal direttore capo di ragioneria del Ministero dell'Italia Occupata;
- dal Capo dell'Ufficio di collegamento militare del Ministero dell'Italia Occupata.

Le funzioni di segretario saranno affidate a un funzionario amministrativo di gruppo A) in servizio presso il Ministero della Italia Occupata.

ART. 3)

Il Comitato centrale, alla cui nomina provvede il Ministro dell'Italia Occupata con suo decreto, esprime parere:

- a) - sui programmi predisposti dall'Ufficio assistenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 febbraio 1945, n.73;
- b) - sui fondi da assegnare ai centri di raccolta in base alle proposte formulate dalle commissioni provinciali;
- c) - su tutte le questioni riflettenti l'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni che gli verranno sottoposte dal Ministro.

ART. 4)

2505

d'Italia;

- da un rappresentante del Ministero della guerra;
- dal capo dell'Ufficio assistenza presso il Ministero dell'Italia Occupata;
- dal direttore capo di ragioneria del Ministero dell'Italia Occupata;
- dal Capo dell'Ufficio di collegamento militare del Ministero dell'Italia Occupata.

Le funzioni di segreteria saranno affidate a un funzionario amministrativo di gruppo A) in servizio presso il Ministero della Italia Occupata.

ART. 3)

Il Comitato centrale, alla cui nomina provvede il Ministro dell'Italia Occupata con suo decreto, esprime parere;

- a) - sui programmi predisposti dall'Ufficio assistenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 febbraio 1945, n.73;
- b) - sui fondi da assegnare ai centri di raccolta in base alle proposte formulate dalle commissioni provinciali;
- c) - su tutte le questioni riflettenti l'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni che gli verranno sottoposte dal Ministro.

ART. 4)

2505

Le Commissioni provinciali e interprovinciali sono presiedute dal dirigente del centro patrioti e sono costituite come segue:

- da un rappresentante del Comitato provinciale di L.N.;
- da un rappresentante della Prefettura.

/: /

3.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato di ruolo della Prefettura dove ha sede la Commissione.

ART. 5)

Le Commissioni provinciali o interprovinciali formulano proposte:

- a) - sui fondi da assegnare ai centri di patrioti;
- b) - su tutte le questioni di indole generale che riflettono l'assistenza, nell'unica provincia o in quelle raggruppate ai patrioti e alla popolazione;
- approvano i programmi predisposti dai centri patrioti per la ^{prima} assistenza ai patrioti, per il reimpiego militare o civile dei patrioti stessi smobilitati o per il loro eventuale rimpatrio, per la parte che non rientri nei compiti affidati agli organi locali dell'Alto Commissariato per il reduce.

ART. 6)

I centri patrioti, in base alle direttive ricevute dal Ministero dell'Italia Occupata, predispongono ed attuano, dopo che ne sia intervenuta l'approvazione da parte delle Commissioni provinciali o interprovinciali, i programmi per la prima assistenza ai patrioti, per il reimpiego militare o civile degli stessi all'atto della smobilitazione o per il loro eventuale rimpatrio.

A capo di ciascun centro sarà preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'Italia Occupata.

Per i compiti loro affidati, i centri si avvarranno del personale di ruolo che sarà posto a loro disposizione dalle Amministrazioni statali provinciali, e, in assoluta mancanza di tale personale, di personale avventizio.

Le Commissioni provinciali o interprovinciali formulano pro-

poste:

- a) - sui fondi da assegnare ai centri di patrioti;
- b) - su tutte le questioni di indole generale che riflettono l'assistenza, nell'unica provincia e in quelle raggrup-
pate ai patrioti e alla popolazione;
- approvano i programmi predisposti dai centri patrioti per la ^{prima} assistenza ai patrioti, per il reimpiego militare o civile dei patrioti stessi smobilitati o per il loro eventuale rimpatrio, per la parte che non rientri nei compiti affidati agli organi locali dell'Alto Commissariato per il reduce.

ART. 6)

I centri patrioti, in base alle direttive ricevute dal Ministero dell'Italia Occupata, predispongono ed attuano, dopo che ne sia intervenuta l'approvazione da parte delle Commissioni provinciali o interprovinciali, i programmi per la prima assistenza ai patrioti, per il reimpiego militare o civile degli stessi all'atto della smobilitazione o per il loro eventuale rimpatrio.

A capo di ciascun centro sarà preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'Italia Occupata.

Per i compiti loro affidati, i centri si avvalgono del personale di ruolo che sarà posto a loro disposizione dalle Amministrazioni statali provinciali, e, in assoluta mancanza di tale personale, di personale avventizio.

4.

Per l'impiego presso i centri patrioti del personale di ruolo delle Amministrazioni statali provinciali sarà provveduto, previa intesa con le Amministrazioni interessate, con provvedimento del Prefetto.

Per l'eventuale assunzione del personale avventizio sarà, invece provveduto nei modi e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Italia Occupata, da adottarsi di concerto con quello del Tesoro.

ART. 7)

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione del Ministro dell'Italia Occupata le variazioni di stanziamento occorrenti per il funzionamento degli organi previsti nell'art. 1 del passato decreto.

ART. 8)

Con decreto del Ministro dell'Italia Occupata, di concerto con quello per il Tesoro, saranno dettate le norme regolamentari per la gestione dei fondi all'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni.

ART. 9)

I servizi inerenti all'assistenza ai patrioti e alle popolazioni, sono dichiarati servizi speciali di guerra, ai fini della applicazione del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 518.

L'art. 3 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, è integrato, per quanto ha riferimento ai servizi di cui sopra, come segue:

" Le forniture i lavori e le prestazioni presso i centri

" patrioti ed altri enti da essi dipendenti, possono essere fatti

" mediante contratti a trattativa privata o in economia.

Per l'eventuale assunzione del personale avventizio sarà, invece provveduto nei modi e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Italia Occupata, da adottarsi di concerto con quello del Tesoro.

ART. 7)

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione del Ministro dell'Italia Occupata le variazioni di stanziamento occorrenti per il funzionamento degli organi previsti nell'art. 1 del passato decreto.

ART. 8)

Con decreto del Ministro dell'Italia Occupata, di concerto con quello per il Tesoro, saranno dettate le norme regolamentari per la gestione dei fondi all'assistenza ai patrioti ed alle popolazioni.

ART. 9)

I servizi inerenti all'assistenza ai patrioti e alle popolazioni, sono dichiarati servizi speciali di guerra, ai fini della applicazione del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 518.

L'art. 3 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, è integrato, per quanto ha riferimento ai servizi di cui sopra, come segue:

- " Le forniture i lavori e le prestazioni presso i centri
- " patrioti ed altri enti da essi dipendenti, possono essere fatti
- " mediante contratti a trattativa privata o in economia.
- " I contratti a trattativa privata, a norma dell'art. 3 stipulati
- " senza l'obbligo di sentire i pareri di cui all'art. 353

5.

" del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, saranno appro-

"vati;

" a) dai capi degli enti predetti se d'importo non superiore

alle L. 300.000,-

" b) dal Prefetto se d'importo compreso fra le L. 300.000,- e

le L. 500.000,-

" c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore

a L. 500.000,- fino a L. 1.000.000,-

" In caso di urgenza i contratti suddetti potranno formarsi con

" semplice lettera di ordinazione all'Autorità committente ac-

" cettata per iscritto dall'assuntore.

" Le forniture di lavori e le prestazioni da eseguirsi in econo-

"mia saranno autorizzate:

" a) dai capi degli enti di cui sopra se d'importo inferiore a

L. 100.000,-

" b) dal Prefetto se d'importo compreso fra le L. 100.000,- e

le L. 300.000,-

" c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore a L.

L. 300.000,- fino a L. 500.000,- ""

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

- alle L. 300.000,-
- " b) del Prefetto se d'importo compreso fra le L. 300.000,- e le L. 500.000,-
- " c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore a L. 500.000,- fino a L. 1.000.000,-
- " In caso di urgenza i contratti suddetti potranno formarsi con semplice lettera di ordinazione all'Autorità contrittente ecc-
- " cessate per iscritto dall'assuntore.
- " Le forniture di lavori e le prestazioni da eseguirsi in economia saranno autorizzate:
- " a) dai capi degli enti di cui sopra se d'importo inferiore a L. 100.000,-
- " b) del Prefetto se d'importo compreso fra le L. 100.000,- e le L. 300.000,-
- " c) dal Ministro dell'Italia Occupata se d'importo superiore a L. 300.000,- fino a L. 500.000,- ""

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

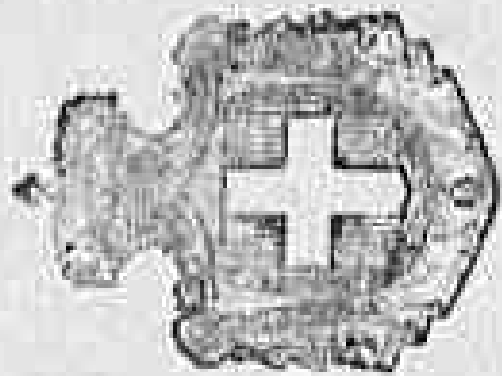
Dato a

Conto corrente con la Posta

Anno 86° - Numero 36

GAZZETTA

PARTE PRIMA DEL REGNO



UFFICIALE

D'ITALIA

ROMA - Sabato, 24 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300 semestrale 150 trimestrale 80 Un fascicolo 5
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 500 semestrale 250 trimestrale 100 Un fascicolo 10
ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 400 semestrale 200 trimestrale 100 Un fascicolo 5
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 400 semestrale 200 trimestrale 100 Un fascicolo 5

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso la Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505.
Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano Pag. 354

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 gennaio 1945, n. 64.
Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto Generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.
Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.
Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67.
Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.
Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 70.
Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi. Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.
Proroga del termine per fruire del condono di soprattasse e pene pecuniarie per irrazioni alle leggi finanziarie. Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1945, n. 72.
Fondo di solidarietà nazionale Pag. 361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata Pag. 365

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1945, n. 74.
Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 Pag. 369

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.
Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Lazzari per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone) Pag. 369

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciumi Pag. 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per squarrimento di diploma di laurea Pag. 283
Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 363

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

* ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	L. 300	In Italia	L. 200
e Colonie	L. 150	e Colonie	L. 100
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	L. 5	Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	L. 5
In Italia e Colonie	L. 500	In Italia e Colonie	L. 400
	L. 100		L. 200

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghelli, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 305.
Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano Pag. 351

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 gennaio 1945, n. 64.
Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.
Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.
Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67.
Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.
Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 69.
Istituzione di una lotteria nazionale Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 70.
Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premi. Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.
Proroga del termine per fruire del congedo di sopratasse e pere pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 72.
Fondo di solidarietà nazionale Pag. 361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 febbraio 1945, n. 73.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata Pag. 365

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.
Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 Pag. 365

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.
Trasferimento all'Azienda Generale Italiana "Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Lazzari per la coltivazione dei giacimenti di petrolio situati nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone) Pag. 366

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolcificati Pag. 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 369

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 369

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 369

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505.

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la natalità, per la malattia e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi e per la natalità e la natalità si computa come versato il contributo massimo previsto dalle tabelle annesse al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato con il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'art. 1 gli aventi diritto debbono presentare al competente Istituto assicuratore, insieme alla domanda, apposito documento rilasciato dai Comandi delle Forze Alleate contenente

Art. 4.

Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinino definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti sono rimborsate dallo Stato agli Istituti assicuratori;

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente al caso in cui il diritto alle prestazioni si consegue col computo dei contributi versati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la natalità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione, invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2.

Fino alla succennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di versare agli Istituti interessati, in luogo delle rendite per infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe stabilite dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Lo Stato rimborserà, con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erigate dagli Istituti assicuratori anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori alle dipendenze delle Forze Alleate.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al proprio bilancio le variazioni che si renderanno necessarie in reazione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BOSCHI — GRONCHI — SOLEMI —
TOMINI

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi e la natalità e la natalità si computa come versato il contributo massimo previsto dalle tabelle annesse al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato con il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 129.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'art. 1 gli aventi diritto debbono presentare al competente Istituto assicuratore, insieme alla domanda, apposito documento rilasciato dai Comandi delle Forze Alleate contenente gli elementi che saranno stabiliti dal Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro d'intesa con le Forze predette.

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi versati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la natalità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione, invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2.

Fino alla succennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di versare agli Istituti interessati, in luogo delle rendite per infortunio o delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe stabilite dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Lo Stato rimborserà, con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori alle dipendenze delle Forze Alleate.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al proprio bilancio le variazioni che si renderanno necessarie in relazione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLARI —
TURINI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 35. PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1945, n. 64.

Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ed

il R. Decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 sono prorogati al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cesserà lo stato di guerra.

Art. 2.

Fino a che avranno vigore le norme stabilite con l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, per l'emissione di provvedimenti aventi forza di legge, è prorogato al 30 aprile di ciascun anno il termine per la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio che avrà inizio il 1° luglio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONONI — SOLMI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945

All'U. del Governo, Registro n. 3, foglio n. 38. - 14314

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per la giustizia e il

Art. 1.

E' istituito un Tribunale militare di guerra ordinario, per l'Italia Settentrionale.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale ha la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali di guerra ed è costituito e funziona secondo le norme di procedura e di ordinamento in vigore per detti Tribunali alla data dell'8 settembre 1943 in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 4.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale può essere convocato come Tribunale di guerra straordinario nei casi previsti dall'art. 283 del Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 608, per disposizione del Capo di Stato Maggiore Generale.

La convocazione come Tribunale straordinario, quando eccezionali circostanze lo richiedano, può essere disposta anche per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo.

Art. 5.

Non è obbligatoria l'osservanza delle norme ordinarie sulla composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato e delle norme speciali per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero e di relatore nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

Tuttavia quando l'imputato sia ufficiale superiore il presidente non potrà essere di grado inferiore a colonnello, e il collegio, escluso il relatore, dovrà essere composto di ufficiali superiori.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali il presidente, di grado eguale o superiore a quello dell'imputato, verrà designato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 6.

Ai fini della composizione del collegio si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella Forza armata di appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 o di quello legittimamente conseguito successivamente alla data predetta.

Non si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale od in forza armata istituita dopo l'8 settembre 1943 dal governo della suddetta repubblica sociale italiana.

Art. 7.

Il procuratore militare può disporre la formazione temporanea di Sezioni distaccate e destinarvi il numero di magistrati militari strettamente necessario.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ed
il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 sono prorogati al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cesserà lo stato di guerra.

Art. 2.

Fino a che avranno vigore le norme stabilite con l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, per l'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge, è prorogato al 30 aprile di ciascun anno il termine per la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio che avrà inizio il 1° luglio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONONI — SOLMI

Visto, al Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA

TRASCURE DI PIEMONTE

L'OGGIENENTE GENERALE DEL REANO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 3.

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 4.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale può essere convocato come Tribunale di guerra straordinario nei casi previsti dall'art. 283 del Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 608, per disposizione del Capo di Stato Maggiore Generale.

La convocazione come Tribunale straordinario, quando eccezionali circostanze lo richiedano, può essere disposta anche per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo.

Art. 5.

Non è obbligatoria l'osservanza delle norme ordinarie sulla composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato e delle norme speciali per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero e di relatore nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

Tuttavia quando l'imputato sia ufficiale superiore il presidente non potrà essere di grado inferiore a colonnello, e il collegio, escluso il relatore, dovrà essere composto di ufficiali superiori.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali il presidente, di grado eguale o superiore a quello dell'imputato, verrà designato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 6.

Ai fini della composizione del collegio si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella Forza armata di appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 o di quello legittimamente conseguito successivamente alla data predetta.

Non si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed in forza armata istituita dopo l'8 settembre 1943 dal governo della saliente repubblica sociale italiana.

Art. 7.

Il procuratore militare può disporre la formazione temporanea di Sezioni distaccate e destinarvi il numero di magistrati militari strettamente necessario.

Il presidente del Tribunale designa un giudice per le funzioni di presidente e gli altri giudici per il collegio, escluso il relatore, da assegnare a tali Sezioni.

Art. 8.

Per tutti i reati di competenza del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale, quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo, si procede con istruzione sommaria.

Art. 9.

L'azione penale è iniziata ed esercitata dal procuratore militare.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto e non ha già fatto la richiesta di citazione, ordina l'archiviazione degli atti informando il procuratore generale militare, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e di quelle che si preveda.

Art. 10.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere anche solo per l'assenza degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché richieda il decreto di citazione.

Art. 11.

Il presidente, i giudici e i magistrati e cancellieri militari per il Tribunale militare di guerra dell'Italia Settentrionale sono nominati e assegnati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 12.

Le funzioni di presidente sono attribuite ad un ufficiale di grado non inferiore a colonnello che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dall'ufficiale superiore più anziano.

Le Sezioni saranno in ogni caso presiedute da ufficiali superiori.

Le funzioni di procuratore militare potranno essere date a un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della giustizia militare ovvero a un tenente colonnello dello stesso Corpo incaricato del grado superiore.

Art. 13.

La prima sede del Tribunale e la data d'inizio del suo funzionamento verranno stabilite con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare.

Art. 14.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare, potrà disporre il trasferimento del Tribunale ad altra sede.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nel territorio non ancora passato all'Amministrazione Italiana, il presente decreto sarà pubblicato me-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BOSONI — CASATI — TUPINI
— SOLEMI — DE CORTINA —
GASPARETO

Visto il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla *Corte dei conti*, addì 30 marzo 1945.
Atti del *governo*, registro n. 3, foglio n. 35. — ITALIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 24 maggio 1940, n. 657;

Visti i Regi decreti 25 novembre 1940, n. 1955, e 14 aprile 1941, n. 388;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. A detto presidente spetta anche la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, la cui gestione è tenuta dallo stesso Consorzio di credito per le opere pubbliche ad sensi del R. decreto legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno approvati i nuovi statuti del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BOSONI — SOLEMI

ALISO, A. GONDOLFO, L. LUGLI
 Dipartimento di Scienze Storiche, Politiche e Sociologiche
 Università degli Studi, Via degli Etruschi, 157 - 50139
 FIRENZE

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTTENENZIALE 15.6.6-
bruno 1965 n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

MOVIES IN CINEMA

PRINCIPES DE MONTIER
L'ÉCONOMISTE GÉNÉRAL: 1015-1100

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 14 luglio 1924, n. 4885;

Visit to Lago di Maggiore, Italy, in 1963

Visti in legge 24 marzo 1946, n. 600;
Visti i Regi decreti 25 novembre 1940, n. 1955, e
17 aprile 1941, n. 322;

¹ 11 aprile 1941, n. 388;
Visto Par. 4 del decreto legislativo
1 gennaio 1943, n. 1;

11-11-11

Vista la deliberazione (a) Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:
Votato: sì 200, no 10, astensione 10.

Abbiamo sonzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. I.

APPENDIX

Il presidente del Consiglio di credito per le opere pubbliche è nominato con decreto Luogotenente sul proposta del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. A detto presidente spetta anche la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, la cui gestione è tenuta dallo stesso Consiglio di credito per le opere pubbliche ai sensi del R. decreto legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 456.

Aut. 42

Con decreto del Ministro per il Tesoro saranno approvati i nuovi statuti del Consorzio di credito per le imprese operaie pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

References

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Orbiniano, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1915

FACTORS IN QUALITY

INDEX — Summary

Visto, il Guardasigilli: TURATI
Ministro della Giustizia
 Atto del Governo, registrato il 3, luglio n. 44. — 14414

APR 10.

Se dopo l'istanzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché richieda il decreto di citazione.

APP. II.

il presidente, i giudici e i magistrati e cancellieri
militari per il Tribunale militare di guerra dell'Italia
sottotrionfale sono nominati e assegnati dal Capo di
Stato Maggiore Generale.

Art. 12.

Le funzioni di presidente sono attribuite ad un ufficiale di grado non inferiore a colonnello che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dall'ufficiale superiore più anziano.

Le Sezioni saranno in ogni caso presiedute da uffici
alti superiori.

E le funzioni di procuratore militare potranno essere date a un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della gendarmeria militare ovvero a un tenente colonnello dello stesso Corpo incaricato del grado superiore.

Art. 13.

La prima sede del Tribunale è in data d'inizio del suo funzionamento verranno stabilite con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare, potrà disporre il trasferimento del Tribunale ad altra sede.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel territorio non ancora passato all'Amministrazione italiana, il decreto stesso verrà pubblicato mediante affissione di manifesti e andrà in vigore nei giorni di tale affissione.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1915, n. 67.

Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta migranata che non sia quella per cambiali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purché munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, dall'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 29 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti sono da essi compiuti o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'appellazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scrittura della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

L'avvenuta riscossione deve essere fatta partecolare menzione sull'atto registrato nonché sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del precedente articolo le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

La inosservanza delle norme stabilite dall'art. 2 rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti e degli atti.

Art. 5.

Idi, ai funzionari ufficiali pubblici ed alle parti, per la inefficacia degli atti non in regola col bollo, per la responsabilità solidale delle parti del notaio e pubblici ufficiali, pel pagamento dei supplementi, per l'accertamento delle contraffazioni e pel modo di definire le controversie in materia di tasse di bollo valgono le norme stabilite dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate a recare carte bollate mediante impressione del bollo a pinnone su fogli di carta libera uso bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE — TORINO

Visto, il *Giudiziale*, Torino

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1915

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1915, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

1489

Art. 6.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate a creare carte bollate mediante impressione del bollo a punzone su fogli di carta libera uso bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Orlino, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSARI — PESENTI — TURISI

Visto, il *Guardasigilli*, TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43 — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo statuito e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Orlino, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSARI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*, TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 46 — PERIA

See 5^a for Translation

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.

Visto il R. decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo statuito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta filigranata che non sia quella per candidali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purché munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, nell'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 22 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti sono da essi compiuti o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'applicazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scrittura della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

Dell'avvenuta riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto registrato nonché sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del precedente articolo le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

La inosservanza delle norme stabilite dall'art. 2 resta applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti e degli atti.

Art. 5.

Per ogni altra trasgressione o disposizione non richiamata ed in specie per gli obblighi imposti ai giu-

Stato di previsione del Ministero dell'Italia occupata
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — Spese effettive	
	<i>Spese generali</i>	
1	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	140.000
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali del Ministero	100.000
4	Spese per i telegrammi di Stato (spesa obbligatoria)	50.000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati	350.000
6	Indennità per ispezioni e missioni al personale	150.000
7	Indennità e diarie ai membri di Consigli, Giunta, Commissioni di carattere permanente e temporaneo	50.000
8	Sussidi al personale in attività di servizio	100.000
9	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie o per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (spese obbligatoria)	100.000
10	Spese per noleggio di automobili per i servizi del Ministero	200.000
11	Spese casuali	150.000
12	Spese per la stampa e la propaganda	3.000.000
		<u>5.890.000</u>
	<i>Spese per l'assistenza ai patrioti</i>	
13	Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni	<u>130.000.000</u>

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — Spese effettive	
	Spese generali	5.890.000
	Spese per l'assistenza ai patrioti	130.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	<u>135.890.000</u>
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie)	<u>135.890.000</u>

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

R. Ministro per il tesoro
SILMI

di previsione del Ministero dell'Italia occupata
esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI	
Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
CATEGORIA I — Spese effettive	
<i>Spese generali</i>	
ed altri assegni fissi al personale non di	1.500.000
Indennità di missione per gli addetti al	140.000
manutenzione e di adattamento dei locali	100.000
Ministero	
telegrammi di Stato (spesa obbligatoria)	50.000
operosità e di rendimento agli impiegati	350.000
per ispezioni e missioni al personale	150.000
e diarie ai membri di Consigli, Giunte	
sioni di carattere permanente e temporaneo	50.000
personale in attività di servizio	100.000
le assicurazioni sociali obbligatorie e pe	
razione contro gli infortuni sul lavoro (spes	100.000
foria)	
noleggio di automobili per i servizi de	200.000
ro	
ali	150.000
la stampa e la propaganda	3.000.000
	<u>5.800.000</u>
<i>Spese per l'assistenza ai patrioti</i>	
Assistenza ai patrioti dell'Italia occupa	
popolazioni	<u>130.000.000</u>

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese generali	5.800.000
	Spese per l'assistenza ai patrioti	130.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	<u>135.800.000</u>
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie)	<u>135.800.000</u>

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 feb.
braio 1945, n. 69.
Istituzione di una lotteria nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, sul Lotto pubblico, convertito con modificazioni
nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro l'anno 1945 sarà effettuata una lotteria nazio-
nale e beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione
dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa
Italiana e dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari al personale del Lotto. Tale lotteria sarà
denominata « Lotteria Nazionale Italia ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a fa-
vore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)	70 %
2) Croce Rossa Italiana	20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	10 %

Art. 2.

La lotteria, che è limitata al territorio nazionale
liberato, sarà organizzata e diretta dal Ministero delle
finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità
di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto
altro occorre per l'applicazione del presente decreto
legislativo saranno emanate con decreto del Ministro
per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da
pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succe-
ssivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-
sente decreto e di farlo osservare come legge dello
Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 mar-
zo 1945, n. 70.

Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

In attesa che, a liberazione avvenuta di tutto il ter-
ritorio italiano, si possa effettuare il grande prestito
della ricostruzione nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto
con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le
poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di buoni del Tesoro a premi
quinquennali, fruttiferi dell'interesse annuo di lire
cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a par-
tire dal 1° aprile 1945, pagabile in rate semestrali po-
sticipate scadenti il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun
anno.

I titoli relativi sono emessi in serie di un miliardo
di lire ciascuna e, per ciascuna serie, concorrono, per
tutta la loro durata, a n. 1 premio di L. 2.000.000, a
n. 2 premi di L. 1.000.000 e a n. 10 premi di L. 100.000,
da sorteggiarsi annualmente e pagabili, rispettivamente,
per ciascun anno, dal primo aprile successivo alla data
dell'estrazione.

Art. 2.

Tanto gli interessi quanto i premi sono esenti da ogni
imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e
dalla imposta sul valore netto globale delle successioni,
nonché dalla imposta di registro per i trasferimenti a
titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di
doti e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella
sul valore netto globale delle successioni non è obbli-
gatoria la denuncia di detti titoli e, ove fossero denun-
ciati, essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote applicabili per le quote ordinarie ed alla for-
mazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non
concorrono del pari alla determinazione delle aliquote
applicabili in caso di donazione.

Art. 3.

Il prezzo di emissione è stabilito nella misura di
L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

I buoni del Tesoro di cui al presente decreto saranno
accettati come contante alla pari, più interessi matu-
rati, in pagamento dei beni forniti dagli Alleati in base
al piano di primo aiuto, o altrimenti comunque impor-

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 39 del R. decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1932, sul Lotto pubblico, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro l'anno 1945 sarà effettuata una lotteria nazionale e beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto. Tale lotteria sarà denominata «Lotteria Nazionale Italia».

- I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:
- | | |
|--|------|
| 1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) | 70 % |
| 2) Croce Rossa Italiana | 20 % |
| 3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto | 10 % |

Art. 2.

La lotteria, che è limitata al territorio nazionale liberato, sarà organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONUMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 45. — PERA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;
In attesa che, a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano, si possa effettuare il grande prestito della ricostruzione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di buoni del Tesoro a premi quinquennali, fruttiferi dell'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° aprile 1945, pagabile in rate semestrali posticipate scadenti il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun anno.

I titoli relativi sono emessi in serie di un miliardo di lire ciascuna e, per ciascuna serie, concorrono, per tutta la loro durata, a n. 1 premio di L. 2.000.000, a n. 2 premi di L. 1.000.000 e a n. 10 premi di L. 100.000, da sorteggiarsi annualmente e pagabili, rispettivamente, per ciascun anno, dal primo aprile successivo alla data dell'estrazione.

Art. 2.

Tanto gli interessi quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonché dalla imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per altri tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia di detti titoli e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

Art. 3.

Il prezzo di emissione è stabilito nella misura di L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

I buoni del Tesoro di cui al presente decreto saranno accettati come contante alla pari, più interessi maturati, in pagamento dei beni forniti dagli Alleati in base al piano di primo aiuto, o altrimenti comunque importati dallo Stato o da Enti parastatali, i quali beni siano ceduti ad enti o privati.

Essi saranno anche accettati come contante in base al prezzo di emissione, più interessi maturati;

- a) la sottoscrizione del grande prestito dalla ripartizione nazionale, da emettersi a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano;
- b) in pagamento di una eventuale futura imposta personale straordinaria sul patrimonio.

Art. 4.

Sono accettate in sottoscrizione, come contante, le somme versate nel semestre decorrente dalla data di inizio della sottoscrizione di tutti i buoni del Tesoro emessi dal portatore, nonché dei titoli al portatore emessi dalla Rendita 3,50 % (1902 e 1906), del Prestito reddituale 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito reddituale 5 % (1936).

Art. 5.

All'atto della sottoscrizione saranno corrisposti dal sottoscrittore gli interessi in ragione del 5 % dal 1° aprile 1945, incluso, al giorno del versamento.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno consegnate, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, in corrispondenza delle somme versate, ricevute provvisorie trasferibili mediante girata.

Art. 7.

Il cambio delle ricevute provvisorie coi titoli definitivi sarà effettuato, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio di cui al successivo art. 8, presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale che le ha emesse.

Art. 8.

L'emissione dei buoni creati col presente decreto avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 5 aprile al 30 maggio 1945.

Il collocamento di essi è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, creati dal presente decreto, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni mezzennali sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 10.

I buoni del Tesoro creati con il presente decreto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, e in quanto depositi di garanzia, del Tesoro dello Stato.

sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nel riguardo dei depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'art. 15 del R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2748, riflettente l'investimento di tali depositi in Rendita 5 %.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro, di bollo e concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione su giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni dei manifesti a cura di chiunque effettuato, destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. Alle dette affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore della affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le specialzioni dei nuovi buoni alle Sezioni di tesoreria e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi mezzennali, come pure quelle da un'ad altra delle filiali della Banca d'Italia, saranno tutte in esenzione dalle tasse postali, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

La data facoltà al Ministro per il tesoro: di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione mezzennali; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche del titolo e la loro ripartizione in tagli; di stabilire la data di estrazione dei premi annuali previsti dal presente decreto per ciascuna serie di un miliardo di lire; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

IMBERTO DI SAVOIA

BOSSI — SOLERI — PESENTI —
CINQUANO — CEVOLATO

Sono accreditate in sottoscrizione, come contante, le credite scadenti nel semestre decorrente dalla data di inizio della sottoscrizione di tutti i buoni del Tesoro poliennali al portatore, nonché dei titoli al portatore emessi della Rendita 3.50 % (1902 e 1906), del Prestito poliennale 3.50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936).

Art. 5.

All'atto della sottoscrizione saranno corrisposti dal sottoscrittore gli interessi in ragione del 5 % dal 1° aprile 1945, incluso, al giorno del versamento.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno consegnate, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, in corrispondenza delle somme versate, ricevute provvisorie trasferibili mediante girata.

Art. 7.

Il cambio delle ricevute provvisorie coi titoli definitivi sarà effettuato, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio di cui al successivo art. 8, presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale che le ha emesse.

Art. 8.

L'emissione dei buoni eretti col presente decreto avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 5 aprile al 10 maggio 1945.

Il collocamento di essi è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, eretti dal presente decreto, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle cedule del Debito pubblico.

Art. 10.

I buoni del Tesoro eretti con il presente decreto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o presentati depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi di garanzia dei titoli del Debito pubblico dello Stato, o comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche,

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono osenti da ogni tassa di registro, di bollo e concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione su giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni dei manifesti a cura di chiunque effettuate, destinate a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. Alle dette affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore della affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le sppezioni dei nuovi buoni alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, saranno fatte in esenzione dalla tassa postale, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro, di stabilire ogni altra condizione o modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costruzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli e la loro ripartizione in tagli; di stabilire la data di estrazione dei premi annunciati previsti dal presente decreto per ciascuna serie di un miliardo di lire; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bosconi — Scarsi — Pignatelli —
Crisafola — Cicerone

Visto il Giurista, Turi
Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.

Proroga del termine per fruire del condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto

con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261, per fruire del condono delle soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie contemplate nel citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMA — PRESENTE — TURI

Visto, il Guardasigilli: TURISI

Registra o alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945.

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — ROMA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il

tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

Art. 2.

fanno parte di diritto i Vice presidenti, i Ministri senza portafoglio, i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il lavoro, per i lavori pubblici e per le opere occupate e l'Alto Commissario per l'alimentazione. Per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato provvede il Ministro per il tesoro che ha la rappresentanza legale del « Fondo ».

Per il conseguimento dei propri fini il « Fondo » si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

Il « Fondo » è parificato a tutti gli effetti tributari all'amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova del loro sentimento di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.

Contributi di solidarietà nazionale da corrispondersi una volta tanto.

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquanta mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5.000 a L. 10.000;

L. 230 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;

L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accerati o se esenti da imposte.

Art. 5.

Chi è iscritto nel ruolo dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a lire 30.000;

L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a lire 50.000;

L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a lire

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RESSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodici giorni il termine stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261, per finire del condono delle soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie contemplate nel citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMANO — PRESENTE — TORINO

Visto, il *Giornale Ufficiale*; TORINO
Registra o alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Att del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — ROMA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RESSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

Art. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » ha personalità giuridica e sede in Roma. Lo presiede il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito da un Comitato di cui,

del « Fondo ».

Per il conseguimento dei propri fini il « Fondo » si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

Il « Fondo » è parificato a tutti gli effetti tributari all'Amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'Interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova del loro sentimento di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.

Contributi di solidarietà nazionale da corrispondere una volta tanto.

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5000 a L. 10.000;

L. 230 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;

L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accerati o se esenti da imposte.

Art. 5.

Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a lire 30.000;

L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a lire 50.000;

L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a lire 100.000;

L. 300 per i patrimoni da oltre L. 100.000 a lire 150.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a lire 500.000;
 L. 500 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a lire 550.000;
 L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a lire 600.000;
 L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a lire 650.000;
 L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a lire 700.000;
 L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a lire 750.000;
 L. 3000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a lire 800.000;
 L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a lire 900.000;
 L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a lire 1.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 per cento del valore stesso.

Al fine della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 per cento sul valore delle obbligazioni assoggettate all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattandone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

Art. 7.

Gli esercizi attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere *loco mome* il contributo in questione rilasciandone ricevuta staccata da apposito bollchetto da fornirsi dal «Fondo di solidarietà nazionale». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obligato.

Art. 8.

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non minore

Art. 9.

Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

Art. 10.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specificata ed effettiva sfilata destinazione e i cani adatti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoveicoli destinati al trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motocicli e le motociclettozette:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motociclettozette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimesa ed è ridotto a metà per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un terzo per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 20;

L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 20.

Per gli autoveicoli destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati al trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:

L. 500 per portata fino a q.li 7;

L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;

L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;

L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;

L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;

L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

e) per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose:

L. 150 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 250 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

Art. 10.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specificata ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoveicoli destinati al trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motoristi e le motocarrozzette;

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di ribessa ed è ridotto a metà per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un terzo per quelle destinate al servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 20;

L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

Per gli autoveicoli destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati al trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:

L. 300 per portata fino a q.li 7;

L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;

L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;

L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;

L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;

L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

e) per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose:

L. 150 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 250 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

L. 350 per potenza di motore oltre C. V. 30.

Il contributo è riscosso dal Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.), il quale versa le somme riscosse al netto dell'aggio di 0,25 per cento.

L. 1500 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a lire 4.000.000;
L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a lire 5.000.000;
L. 3000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a lire 6.000.000;
L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a lire 7.000.000;
L. 5000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a lire 8.000.000;
L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 1.000.000 a lire 9.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 % (uno per cento) del valore stesso.

Al fine della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 5 febbraio 1940, n. 106, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 % sul valore delle obbligazioni assoggettate all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

Art. 7.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere *loves money* il contributo in questione ridandone ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal « Fondo di solidarietà nazionale ». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

Art. 8.

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli incapaci a produttivo lavoro.

Art. 12.

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. 5.000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2.000 per gli altri comuni.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 56 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario collettore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Quando il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la modernizzazione dell'industria fondata al sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

Art. 15.

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

3) gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici, le accademie e le società storiche, letterarie o scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

4) gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

5) gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, della provincia e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autoveicoli che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verificino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiscono ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obligato, che deve specificare le cause del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'esiguità pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mese, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi conferiti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta l'anno, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 26 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1935, n. 1438.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta l'anno, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario collettivo e diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Qualora il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluso le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1914, n. 244.

Art. 15.

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

- 1) lo Stato, le provincie e i comuni;
- 2) gli istituti ed enti di beneficenza od aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

3) gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autoveicoli che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo dell'anno essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verificino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1915, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiscono ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del Fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contribuenti. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscossibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato al sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

Il credito del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

TITOLO III.

*Contributi di solidarietà nazionale
sui pubblici spettacoli e su alcuni esercizi e consumi.*

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

- sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
- oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
- oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
- oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
- oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, botteghe e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da panucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 4 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i posti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente, di L. 15, 30 e 45. Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti, gli scolari, i studenti, e i funzionari in missione.

Art. 23.

I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nel

L'E.L.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale, entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso, al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

Art. 24.

I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegata A e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante riascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 13 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal « Fondo » a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

All'atto del disarmo per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ed indirizzo indelebile tant sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura « Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale » con le misure del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonché all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 28.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgre-

TITOLO III.

Contributi di solidarietà nazionale dei pubblici spettacoli e su alcuni alberghi e ristoranti.

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascuno biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

- sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
- oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
- oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
- oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
- oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti industriali nella tabella 4 allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, botteghe e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da farmacellere per signora, fanciulle, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria o di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente, di L. 15, 30 e 48. Tale contributo è affetto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui al comma precedente, gli sfollati, i sinistrati, e i funzionari in missione.

Art. 23.

I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nell'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

dicte negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a matrice a igita, messi in vendita dal «Fondo» a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ed il timbro indelebile sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contribuenti ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle province in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura «Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale» con le misure del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

Uguale sanzione si applica a coloro che non consegnano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonché all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 28.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di solidarietà nazionale dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, si osservano le norme

relative ai diritti ereditari sui pubblici spettacoli, per i contribuenti stabiliti all'art. 19, e le norme relative all'imposta generale sull'entrata, per i contribuenti stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 30.

1° autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PRESIDENTE — TURPINI —
SOLERA — CARMONA — CEVOLANTO

Visto, il Guardasigilli TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — PENA

TABELLA 4.

Vini spirituali.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografica.
Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, saponi ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toilette, profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, pettoli, oli ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico. ~~Articoli~~ in bottiglia, vaso, flauto, scatola, pacco od altro recipiente od in qualunque stato di lavorazione e confezione; esposti in polveriera.
Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato, lavori in oro ed in platino, articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
Carte dischiuse.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, e del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, provvede, nei riguardi del territorio occupato, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata ed il Comando delle Forze Alleate, alla intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano.

Durante l'occupazione nemica, detto Ministero, tramite il Comando delle Forze Alleate, mantiene il collegamento tra il Governo e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico, e provvede a predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica delle regioni occupate.

Dopo la liberazione del territorio nazionale e prima del passaggio di detto territorio all'Amministrazione italiana, il Ministero concorre e collabora con la Commissione Alleata e con le altre Amministrazioni dello Stato per la soluzione di tutti i problemi interessanti la ripresa della vita civile e la posizione dei patrioti.

Art. 2.

Nel Ministero dell'Italia occupata sono istituiti i seguenti uffici:

Ufficio per gli affari generali;

Ufficio per l'assistenza;

Ufficio stampa e propaganda;

Ufficio Alleanza ed Esteri.

Art. 3.

L'Ufficio per gli affari generali, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata e il Comando delle Forze Alleate:

1) mantiene i rapporti tra il Governo ed i Comitati di liberazione nazionale, costituiti nelle regioni occupate, al fine di garantire l'unità nazionale e predisporre

validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

TITOLO IV.
Disposizioni varie.

Art. 30.

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BASOLI — PESENTI — TURINI —
SOLARI — CERAMONA — CAVOLOTTO

Visto, il *Giornale Ufficiale* di Torino
Registato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 50. — PELLA

TABELLA A.

- Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Policole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, unguenti ed ogni altro simile profumato o sostanza applicata o usata per toilette; profumi e essenze di ogni genere; unguenti, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, esistenti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.
Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.
Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato, lavori in oro ed in platino, articoli con parti a garanzia di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nel quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
Casse da giuoco.
Apparecchi radio riceventi.
Giornali, fogli, timografi e dischi.
Soprannodi e altri oggetti di regalo e di uso non necessario e decorativo.

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 365, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, e del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 365, provvede, nei riguardi del territorio occupato, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata ed il Comando delle Forze Alleate, alla intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano.

Durante l'occupazione nemica, detto Ministero, tra l'altro il Comando delle Forze Alleate, mantiene il collegamento tra il Governo e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico, e provvede a predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica delle regioni occupate.

Dopo la liberazione del territorio nazionale e prima del passaggio di detto territorio all'Amministrazione italiana, il Ministero concorre e collabora con la Commissione Alleata e con le altre Amministrazioni dello Stato per la soluzione di tutti i problemi interessanti la ripresa della vita civile e la posizione dei patrioti.

Art. 2.

Nel Ministero dell'Italia occupata sono istituiti i seguenti uffici:

- Ufficio per gli affari generali;
- Ufficio per l'assistenza;
- Ufficio stampa e propaganda;
- Ufficio Affari ed Esteri.

Art. 3.

L'Ufficio per gli affari generali, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata e il Comando delle Forze Alleate:

- 1) mantiene i rapporti tra il Governo ed i Comitati di liberazione nazionale, costituiti nelle regioni occupate, al fine di garantire l'unità nazionale e predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica dei territori invasi;
- 2) compie, d'intesa con i Ministri competenti, accertamenti circa la situazione economica, finanziaria e

monetaria delle regioni occupate, al fine della elaborazione di piani economici, finanziari e tecnici, per il riassetto e la riattivazione della vita economica di dette regioni;

3) segue l'attività dei volontari della libertà nella loro lotta contro i tedeschi e i fascisti, anche al fine di proporre, di accordo con il Ministro per la guerra, la concessione di ricompense al valore ed i provvedimenti che si ritenessero necessari;

4) cura, mediante uno speciale ufficio di collegamento con il Ministero della guerra, l'immissione dei patrioti nelle Forze armate dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio per l'assistenza:

1) prepara, in collaborazione con la Commissione Alleata, i programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle formazioni di patrioti, di qualsiasi origine e carattere, ed alle popolazioni delle regioni occupate, dopo la loro liberazione;

2) in tutte le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato e nelle zone che verranno liberate dalle Forze Alleate, provvede alla elaborazione e attuazione di programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle prelette formazioni di patrioti ed alle popolazioni di dette zone liberate; e 660 in collaborazione e per quei tratti che saranno stabiliti dalla Commissione Alleata.

Art. 5.

L'Ufficio stampa e propaganda:

1) contribuisce, secondo le direttive del Comando delle Forze Alleate, alla propaganda per la guerra di liberazione nell'Italia occupata;

2) raccoglie notizie sulla situazione e la lotta nell'Italia occupata e popolarizza nel paese la guerra partigiana come parte integrante dello sforzo bellico della Nazione.

Art. 6.

L'Ufficio Alleati ed Esteri:

1) mantiene i rapporti con la Commissione Alleata e con il Comando delle Forze Alleate per tutto ciò che attiene alle materie di competenza del Ministero dell'Italia occupata;

2) mantiene, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri militari, e per il tramite delle Forze Alleate, i rapporti con i patrioti che, per le necessità della lotta, si trovano fuori del territorio nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORCUMATTI — DE GASPERI
— PESENTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — GASPAROTO —
GRONCHI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.
Preroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' fissato in duecentolici giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TURINI

Visto, il *Guardasigilli*: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32 — 1945

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Rieti (provincia di Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1390;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, reg. n. 5 Corporazioni, foglio n. 335, con il quale alla Società Anonima Italo Petroli venne concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio, sita in territorio del comune di Rieti (prov. di Frosinone);

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1938, registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 122, con il quale la concessione sopracitata, venne intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali;

Visto l'atto di fusione intervenuto tra la Compagnia dei Petroli Laziali e l'Azienda Generale Italiana Petroli stipulato con regio per nota Castellini del 2 ottobre 1943, n. 56639 del repertorio;

Vista l'istanza della Azienda Generale Italiana Petroli in data 17 dicembre 1943, con la quale l'Azienda

1507

la concessione di ricompense al valore ed i provvedimenti che si ritenessero necessari;

4) cura, mediante uno speciale ufficio di collegamento con il Ministero della guerra, l'immissione dei patrioti nelle Forze armate dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio per l'assistenza:

1) prepara, in collaborazione con la Commissione Alleata, i programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle formazioni di patrioti, di qualsiasi origine e carattere, ed alle popolazioni delle regioni occupate dopo la loro liberazione;

2) in tutte le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato e nelle zone che verranno liberate dalle Forze Alleate, provvede alla elaborazione e attuazione di programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle prefette formazioni di patrioti ed alle popolazioni di dette zone liberate; e ciò in collaborazione e per quei termini che saranno stabiliti dalla Commissione Alleata.

Art. 5.

L'Ufficio stampa e propaganda:

1) contribuisce, secondo le direttive del Comando delle Forze Alleate, alla propaganda per la guerra di liberazione nell'Italia occupata;

2) raccoglie notizie sulla situazione e la lotta nell'Italia occupata e popolarizza nel paese la guerra partigiana come parte integrante dello sforzo bellico della Nazione.

Art. 6.

L'Ufficio Alleati ed Esteri:

1) mantiene i rapporti con la Commissione Alleata e con il Comando delle Forze Alleate per tutto ciò che attiene alle materie di competenza del Ministero dell'Italia occupata;

2) mantiene, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri militari, e per il tramite delle Forze Alleate, i rapporti con i patrioti che, per le necessità della lotta, si trovano fuori del territorio nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quindi, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOCCIMARINI — DE GASPARI
— PESENTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — GASPAROTTO —
GRONCHI

Visto, R. Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — PERLA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, per finire della amministrazione indotta per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale.

Quindi, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TURINI

Visto, R. Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — PERLA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1413;

Vista la legge 7 novembre 1911, n. 1369;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, reg. n. 5 Corporazioni, foglio n. 357, con il quale alla Società Anonima Italo Petrol venne concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio, siti in territorio del comune di Ripi (prov. di Frosinone);

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1928, registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 122, con il quale la concessione sopracitata, venne intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali;

Visto l'atto di fusione intervenuto tra la Compagnia dei Petroli Laziali e l'Azienda Generale Italiana Petroli stipulato con rogito per notar Castellini del 2 ottobre 1943, n. 56639 del repertorio;

Vista l'istanza della Azienda Generale Italiana Petroli in data 17 dicembre 1943, con la quale l'Azienda molesta chiede che la concessione della miniera di cui sopra venga intestata al proprio nome;

Visto il rapporto n. 1966 del 16 dicembre 1944 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma;

Decreti:

Art. 1.

La concessione di coltivare i giacimenti di petrolio, siti nel territorio del comune di Ripi, provincia di Frosinone, denominata « Ripi », accordata per anni 20 con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, citato nelle premesse, a favore della Società Anonima Enlo Petroli e successivamente intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali con decreto Ministeriale 14 novembre 1938, anche citato nelle premesse, è trasferito alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), con sede in Roma.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni ed obblighi stabiliti nel summenzionato decreto Ministeriale 10 gennaio 1938.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'Ufficio delle ipoteche.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: Guaschi

(399)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 23 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni vigenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari, adattandole alle esigenze attuali;

Decreti:

Art. 1.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio, nonché la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato — da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto — e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonché di olio, zucchero, uova, latte e miele:

1) cioccolato duro e semiduro, anche infornato, in tavolette, bastoni, panetti, e in forme piccole e a fantasia ma senza decorazioni, confezionato in formati non inferiori a gr. 25 col solo impiego di cacao, nocciolo, mandorle, panello delle medesime, pinoli e pistacchi, nonché di grassi idrogenati, glucosio, mosto di uva, miele di fichi e carrube, albumine e gomme vegetali;

2) gelati di frutta e di surrogati di frutta, regolarmente approvati dalla competente autorità sanitaria;

Art. 2.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di liquori preparati con inclusione al zucchero.

Art. 3.

Le eventuali giacenze, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prodotti dolciari già consentiti dalle precedenti disposizioni, quali confetti di puro zucchero alla mandorla e miscela alimentare in polvere a base di cacao, mandorle, nocciolo con o senza zucchero, liquori dolcificanti con zucchero, debbono essere denunciate alla competente Sezione provinciale della alimentazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'infusione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

Art. 4.

Nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti tipo, stampati, sfingati e lievitati, confezionati con farina di grano abbinata all'80 % o con farina di orzo o di avena e dolcificanti con mosto di uva o miele di fichi.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte — munite della prescritta licenza di esercizio — che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno all'assegnazione delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro esibizione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto: 100 gr. pane = 450 gr. di biscotti, per i bambini fino a tre anni e per determinate categorie di ammalati ammesse all'ufficio sanitario.

Art. 5.

Resta in facoltà dei Prefetti di determinare i prezzi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4 a mezzo del Comitato provinciale dei prezzi di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni ed obbligazioni stabilite nel summenzionato decreto Ministeriale 10 gennaio 1948.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'Ufficio delle ipoteche.

Roma, addì 22 gennaio 1945

(399)

Il Ministro: GRONCHI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni vigenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari, adattandole alle esigenze attuali;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio, nonché la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato — da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto — e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonché di olio, zucchero, uova, latte e miele:

1) cioccolato duro e morbido, anche infornato, in tavolette, bastoni, panetti, e in forme piccole e a fantasia ma senza decorazioni, confezionato in formati non inferiori a gr. 25 col solo impiego di cacao, nocciolo, mandorle, panello delle medesime, pinoli e pistacchi, nonché di grassi idrogenati, glucosio, mosto di uva, miele di acchi e carrube, albumine e gomme vegetali;

2) gelati di frutta e di surrogati di frutta, regolarmente approvati dalla competente autorità sanitaria provinciale, dolciati esclusivamente con mosto concentrato di uva;

3) torroni e panforti in stecche, bastoni e panini o in fette di peso non inferiore a grammi 50.

Art. 4.

Nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti tipo, stampati, stinguati e lievitati, confezionati con farina di grano abbinata all'80 % o con farina di orzo o di avena e dolcificati con mosto di uva o miele di fici.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte — munite della prescritta licenza di esercizio — che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno all'assegnazione delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro esibizione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto: 100 gr. pane = a 50 gr. di biscotti, per i bambini fino a tre anni e per determinate categorie di annuati ammesse all'ufficio sanitario.

Art. 5.

Resta in facoltà dei Prefetti di determinare i prezzi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4 a mezzo del Comitato provinciale dei prezzi di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: GRONCHI

(398)

del presente decreto, dei prodotti dolciari già consentiti dalle precedenti disposizioni, quali confetti di puro zucchero alla mandorla e miscela alimentare in polvere a base di cacao, mandorle, nocciolo con o senza zucchero, liquori dolciati con zucchero, debbono essere denominati alla competente Sezione provinciale della alimentazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'immissione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Conzatti di Gaetano, nato a Siracusa il 24 settembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea di scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nell'anno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1260, aggiungendo gli eventuali possessori del diploma smarrito a conoscenza alla Regia università di Catania.

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1A - PORTAFOLIO

Media dei titoli del 16 marzo 1945 - N. 63

Rendita 3,50 % 1946	117,50
10. 3,50 % 1942	98,25
11. 3 % lordo	72
12. 5 % 1935	96,80
Rendite 3,50 % 1934	87,80
13. 5 % 1939	98,30
Obbligaz. Venezia 3,50 %	97,25
Boni governativi 5 % (15 giugno 1938)	90,10
14. 5 % (15 febbraio 1929)	90,00
15. 5 % (15 febbraio 1930)	95,60
16. 5 % (15 settembre 1930)	95,00
17. 5 % (15 aprile 1931)	95,55
18. 4 % (15 settembre 1931)	87,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 (Costituzione della Delegazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945) contenuto nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(409)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 27 del 3 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(410)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 28 del 6 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(411)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41 (Nome circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nel n. 25 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(412)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Marioso Conetto di Gaetano, nato a Siracusa il 24 settembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea di scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nell'anno 1942.

Se ne dà notizia al sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1269, affinché gli eventuali possessori del diploma smarrito o conseguito alla Regia università di Catania.

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE D - FIDUCIARIE

Media dei titoli del 16 marzo 1945 - N. 63

Rendita 3,50 % 1946	117,50
Id. 3,50 % 1947	69,25
Id. 3 % luglio	72
Id. 5 % 1948	96,83
Rendib. 3,50 % 1944	87,80
Id. 5 % 1946	98,30
Obblig. Venetia 3,50 %	97,25
Buoni trentini 5 % (15 giugno 1943)	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	91,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	87,70

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO**

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 (Costituzione della Delegazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945) contenuto nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(409)

GIOIATTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G.C.

SANTI RAFFAEL, gerente

leato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(410)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 28 del 6 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(411)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Rando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(412)

141/

EXTRACT FROM

Legislative decree of the Lieutenant of the Realm No 63 of 1 March 1945.

Unic Article

The payment of expenses of the Ministry for Occupied Italy is authorized for the financial year from 1 July 1944 to 30 June 1945 in accordance with the State of provision attached to the present decree.

.....

2/83

1073 of 28 Feb 45

ART. 1

The Ministry for occupied Italy constituted by D. L.

in respect of the occupied Italian territory for the intensification of the struggle and for the defense of national interests against the German invaders and against their fascist collaborators.

During the occupation by the enemy the Ministry shall maintain liaison with C.N.I.A.I. which is delegated to represent the Government in the struggle against the enemy. After the liberation of the national territory and until the time when the powers of the Italian Government are extended thereto the Ministry shall assist in the solution of all problems concerning the position of patriots and their return to civil life.

ART. 2

The following offices are established in the Ministry for occupied Italy:

- (1) for general matters
- (2) for military matters
- (3) for assistance
- (4) for liaison with the Ministry of Foreign Affairs
- (5) for press and propaganda.

ART. 3

The office for general matters shall:

- (1) maintain contacts between the Government and National Committees of liberation, established in invaded territories, by coordinating their activities and receiving information on them and on their aims;
- (2) coordinate all clandestine activities and direct the resistance of the population against the invaders;
- (3) collect all possible evidence on the behaviour of Italians towards the invader for the purpose of future rewards and punishments;
- (4) investigate the financial, monetary and economic situation of the

occupied territories

shall provide

See file in 5B
page 365

ART. 2

The following offices are established in the Ministry for occupied Italy:

- (1) for general matters
- (2) for military matters
- (3) for assistance
- (4) for liaison with the Ministry of Foreign Affairs
- (5) for press and propaganda.

ART. 3

The office for general matters shall:

- (1) maintain contacts between the Government and National Committees of liberation, established in invaded territories, by coordinating their activities and receiving information on them and on their aims;
- (2) coordinate all clandestine activities and direct the resistance of the population against the invaders;
- (3) collect all possible evidence on the behaviour of Italians towards the invader for the purpose of future rewards and punishments;
- (4) investigate the financial, monetary and economic situation of the

occupied territories. ART. 4

The office for military matters shall:

- (1) maintain and ensure the development of relations with "volunteers of liberty" (Volontari della libert ) operating in occupied Italy.

3498

- 1A
- (2) provide for uniform organization and intensification of the struggle of the partisans against the Germans;
 - (3) collect any evidence relating to the activities displayed by the Patriots for the purpose of historical documentation and eventual measures which might appear necessary.

ART. 5

The office for assistance shall:

- (1) provide for any possible kind of assistance moral and material to Italians living in the invaded territory and for the exchange of news with their relatives residing in liberated Italy;
- (2) assist and receive Patriots both those in newly liberated zones and those who cross the lines. Supplying them with immediate material and moral assistance;
- (3) take care of any kind of material and moral assistance to all the patriots fighting in occupied territory and to their families.

ART. 6

The liaison office with the Ministry for Foreign Affairs shall provide, in agreement with this Ministry, for maintaining contracts with the Patriots who are outside of the national territory because of the necessities of the struggle and for the protection of the patriots captured by the enemy.

ART. 7

The office for information and propaganda shall gather all the information concerning the struggle in occupied Italy.

ART. 8

The Ministry for occupied Italy shall provide for the functioning of its own services by civil and military personnel assigned to it from other Government Departments and by temporary personnel employed in accordance with the provisions set out in RDL No. 100 of 4 February 1937 and subsequent amendments.

of news with their relatives residing in liberated Italy;

(2) assist and receive Patriots both those in newly liberated zones and those who cross the lines. Supplying them with immediate material and moral assistance;

(3) take care of any kind of material and moral assistance to all the patriots fighting in occupied territory and to their families.

ART. 6

The liaison office with the Ministry for Foreign Affairs shall provide, in agreement with this Ministry, for maintaining contracts with the Patriots who are outside of the national territory because of the necessities of the struggle and for the protection of the patriots captured by the enemy.

ART. 7

The office for information and propaganda shall gather all the information concerning the struggle in occupied Italy.

ART. 8

The Ministry for occupied Italy shall provide for the functioning of its own services by civil and military personnel assigned to it from other government Departments and by temporary personnel employed in accordance with the provisions set out in RIL No. 100 of 4 February 1937 and subsequent amendments. The tables of the personnel who can be assigned to it from other government Departments and those of the personnel who can be employed with a temporary status will be approved by a decree of the Minister for occupied Italy after consultation with the Minister for the Treasury.

814

20 APR Recd

109

19 APR 1945

19 APR 1945

CC 3201

18 April 1945.

My dear Mr. Prime Minister:

My attention has been drawn to a publication entitled "I.C.I.N. Nell 'Alta Italia - Formazione e Funzionamento" and headed "Documenti N.1" issued by the Ministry of Occupied Italy.

From a cursory reading of this document it would appear that there are a number of mis-statements, misconceptions, and serious omissions in it. At a time like this I think it would be a serious mistake to permit a further distribution of this document.

I shall be grateful if you will inform me if this document has the approval of your Government and what steps you intend to take in regard to it. I must request an immediate reply in order that I may inform the Supreme Allied Commander of the position of the Italian Government in this matter.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe Bonomi,
The President of the Council of Ministers,
Italian Government,
Rome.

Copy to: U.S. Ambassador
British Ambassador
2-5 APR

INTERNAL DISTRIBUTION:

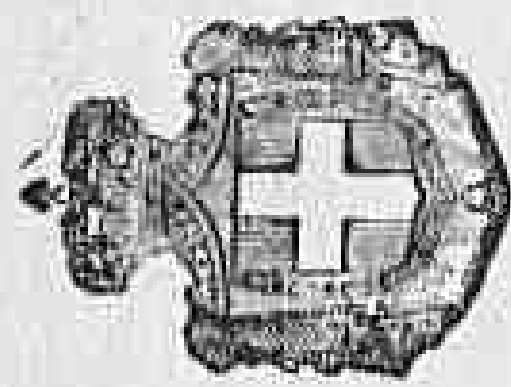
Acting President
VF CA Section ✓
Political Advisor, US
Political Advisor, Br
Exec. Commissioner
CC Files.

3496

ANS

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 25



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 27 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	L. 300 semestrale 150 trimestrale 80 Un fascicolo 5	In Italia e Colonie	L. 400 semestrale 200 trimestrale 120 Un fascicolo 10
Al sole «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»		«Porteggi titoli, obbligazioni, cartelle»	
In Italia e Colonie	L. 200 semestrale 100 Un fascicolo	In Italia e Colonie	L. 400 semestrale 200 Un fascicolo

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghelli, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Riconferma al valor militare. Pag. 230

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica Pag. 231

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria «Regina Pacis», in frazione Fuggi Fonte del comune di Fuggi (Frosinone). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce) Pag. 233

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma. Pag. 232

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione al sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari. Pag. 234

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 32.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti. Pag. 236

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 35.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale Pag. 236

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	L. 300 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	In Italia e Colonie	L. 200 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo
Al sole «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»		In Italia e Colonie	
L. 100 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo		L. 100 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	
In Italia e Colonie		In Italia e Colonie	
L. 100 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo		L. 100 Abb. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 230

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 di
dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. Pag. 231

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria «Regina Pacis» in frazione Fuggi Fonte del comune di Fuggi (Frosinone). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Interiore del comune di Prata Sannita (Campobasso). Pag. 232

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma. Pag. 232

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 28.

Aumento del 70 % per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato. Pag. 232

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito. Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione. Pag. 233

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari. Pag. 234

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 32.

Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori. Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi. Pag. 235

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti. Pag. 236

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 35.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale. Pag. 236

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati dell'Asse, Unione, nonché alle persone fisiche e giuridiche, avanzi nazionalità degli Stati stessi. Pag. 237

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.
Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata Pag. 239

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » Pag. 241

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila. Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie. Pag. 243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) Pag. 243

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 243

Ministero del tesoro:

Medie dei titoli Pag. 244

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo). Pag. 244

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: No-

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 27 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censura centrale: Prospetto delle tariffe di recesso domenicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Campobasso.

(99)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 4 novembre 1942, n. 1424;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

D'Agostino Giuseppe nato a Napoli il 3 febbraio 1918, ann. O., matr. 3225.

Maffei crescenzo di Mariano e di Pigiato Maria, nato a Fondi (Littoria) il 27 aprile 1919, ann. O., matr. 76788.

Migliorata Ferdinando fu Pietro e di Serra Giuseppina, nato ad Anelli (Salerno) il 31 luglio 1922, matr. s. v., matr. segret.

Beneguido Natale di Ciro e di Paterno Lucia, nato a Vieste (Foggia) il 10 dicembre 1922, matr. s. v., matr. 78264.

Pisano Giuseppe di Francesco e di Spolenti Giuseppina, nato a Bagnara Calabrizza (Reggio Calabria) il 7 settembre 1920, fuoch. O., matr. 6206. — (Determinazione del 18 febbraio 1944).

Pombino Giovanni di Vito e di Asaro Maria, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 3 giugno 1920, nocchiero, matr. cola 12943. — (Determinazione del 10 luglio 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA.

Tregua Salvatore fu Armando e fu Belle Enrichetta, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, tenente di vascello.

Mabesta Francesco fu Stefano e di Pellica Marcellina, nato a Massalubrense (Napoli) il 17 giugno 1913, capo muretto, matr. 3097. — (Determinazione del 4 settembre 1944).

A VIVENTI.

Loefignola Domenico di Antonio e di Biasi Rosa, nato a Brindisi il 20 gennaio 1914, 2° capo furiere S. Mz.

Di Pietro Luigi di Giuseppe e di Francesca Maria, nato a Pettorano sul Gizio (L'Aquila) il 11 aprile 1923, sottocapo muretto, matr. 3434. — (Determinazione del 4 settembre 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI.

Sciangua Giuseppe di Alfonso e di Albano Giovanna, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 10 gennaio 1918, sottotenente di vascello, ora-tenente di vascello.

Manassero Italo di Giovanni e di Brosoloso Maddalena, nato a Giuliano (Caltanissetta) il 29 maggio 1910, capo muretto di 2° classe, matr. 1788.

Sforzi Mario di Raffaele e di Baccari Orlando, nato a

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 4 novembre 1942, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1905;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI.

D'Agostino Giuseppe nato a Napoli il 3 febbraio 1918, canon. O., matr. 5253;

Maffei Crescenzo di Mariano e di Fileno Maria, nato a Fondi (Littoria) il 27 aprile 1919, canon. O., matr. 76788;

Migliorato Ferdinando fu Pietro e di Serra Giuseppe nato ad Anelli (Salerno) il 31 luglio 1922, matr. n. v., matr. 88264;
Tennepoldo Norberto di Cito e di Palena Lucia, nato a Vieste (Foggia) il 15 dicembre 1922, matr. n. v., matr. 78066;

Torino Giuseppe di Francesco e di Spoleto Giuseppe, nato a Ragnara Calabro (Reggio Calabria) il 7 settembre 1920, fuoch. O., matr. 6336; — (Determinazione del 18 febbraio 1943);

Turbato Giacomo di Vito e di Asaro Maria, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 3 giugno 1920, nocchiere, matr. cola 15294; — (Determinazione del 10 luglio 1943).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA.

Tibone Salvatore fu Armando e fu Belle Eustachetta, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, tenente di vascello;

Molteni Francesco fu Stefano e di Pellicci Margherita, nato a Massalubrense (Napoli) il 17 giugno 1916, capo meccanico, matr. 33667; — (Determinazione del 4 settembre 1943).

A VIVENTI.

Lacagnola Domenico di Antonio e di Elia Rosa, nato a Briadi il 20 gennaio 1914, 3° capo fuochiere S. M.;

Di Pietro Luigi di Giuseppe e di Francesco Maria, nato a Petrorio sul Gizio (L'Aquila) il 13 aprile 1921, sottocapo meccanico, matr. 54834; — (Determinazione del 4 settembre 1943).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI.

Serapiglia Giuseppe di Alfonso e di Alfano Giovanna, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 19 gennaio 1918, sottotenente di vascello, ora tenente di vascello;

Morasso Ido di Giovanni e di Rosoloso Maddalena, nato a Giuliano (Canton Ticino) il 29 maggio 1919, capo meccanico di 2° classe, matr. 17288;

Sforzi Mario di Raffaello e di Bariani Orlando, nato a Firenze il 20 gennaio 1916, sergente R. I., matr. 35483;

Udovici Cipriano di Cipriano e di Benazich Elena, nato a Pola il 18 gennaio 1921, sottocapo fuoch. M. A., matr. 7742;

Falcinelli Dante di Nello e di Maria Giuditta, nato a Poggio Fiorenti (Rieti) il 5 ottobre 1923, sottocapo meccanico, matr. 61010;

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 243

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» Pag. 240

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» Pag. 241

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Cremona» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti Pag. 241

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le provincie siciliane, con sede in Palermo Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila. Pag. 242

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura «Isole Ionie» Pag. 243

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie. Pag. 243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.) Pag. 243

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 243

Ministero del tesoro:

Medie dei titoli Pag. 244

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo). Pag. 244

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere Pag. 244

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 244

Orbano Paolo di Pietro e di Pes Emilia, nato ad Iglesias (Cagliari) il 24 maggio 1921, fuoch. A., matr. 3544.
Salvati Luigi di Giuseppe e di Solci Rosa, nato a Binasco (Milano) il 12 agosto 1921, fuoch. M. N., matr. 5468;
Cazzato Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 maggio 1919, fuoch. O., matr. 9023;
Gianni Giovanni di Antonio e fu Marussich Giovanna, nato a Gorizia il 28 novembre 1920, fuoch. A., matr. 29750. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A DISPERDI.

Federici Renato di Giovanni e di Federici Zaira, nato a La Spezia il 25 agosto 1916, tenente commissario;
Grasfredi Goffredo di Gino e di Stefanini Lucia, nato a Bari il 10 dicembre 1922, guardiamarina;
Gatto Paolo di Giuseppe e di Locatelli Ester, nato a Milano il 3 agosto 1910, aspirante guardiamarina;
Indani Antonio di Giuseppe e di Pasini Maria, nato a Varese il 5 maggio 1913, capo nocchiere di 3^a classe, matricola 19931;
Riccardi Vito Felice di Michele Arcangelo e di Sette Emma, nato a Rovo di Puglia (Bari) il 1^o aprile 1913, capo segnatore di 3^a classe, matr. 2061;
Giulietti Pasquale di Giuseppe e di Biasi Palma, nato a Manduria (Taranto) il 4 dicembre 1919, capo R. T. di 3^a classe, matr. 1282;
Lapristera Antonio di Giuseppe e di Carone Giovanna, nato a Carini (Marina) (Cosenza) il 12 giugno 1916, 2^o capo fur., matr. 2321;
Rosati Antonio di Giuseppe e di Fioranti Giuseppe, nato a Grate S. Stefano (Viterbo) il 4 dicembre 1916, 2^o capo can. P. S., matr. 3528;
Corsi Umberto di Raffaele e fu Del Pero Elisabetta, nato a Firenze il 14 settembre 1905, 2^o capo S. D. T., matr. 483;
Balzato Giuseppe fu Giovanni e di Ferrandino Anna, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1920, serg. carp., matricola 44545;
Della Giampa Giovanni di Gennaro e di Candiello Maria, nato a Villa Volturno (Napoli) il 27 giugno 1919, serg. S. D. T., matr. 4317;
Raimondi Sebastiano di Giacinto e fu Canonica Teresa, nato ad Adrenole (Catania) il 31 marzo 1921, sottocapo meccanico, matr. 46932. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

A VIVENTI.

Battaglia Sila fu Pietro e di Bastianello Fiorina, nato a Mestre (Venezia) il 25 febbraio 1924, sottocapo elettr., matricola 63103. — (*Determinazione del 25 marzo 1944*);
Lombardo Michele di Gaspare e di Spoto Dorotea, nato ad Agrigento il 29 luglio 1902, maggiore del Genio navale (D. M. F. S.). — (*Determinazione del 25 aprile 1944*);
Giulini Dante di Francesco e di Giulio Assunta, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 18 agosto 1921, sottocapo meccanico, matr. 34433. — (*Determinazione del 30 maggio 1944*);
Lampo Erede di Sebastiano e di Lucifera Virginia, nato a Pozzallo (Siracusa) il 23 agosto 1922, nocchiere, matr. 8778. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*);
Piccola Luciano di Francesco e di Marchese Rosa, nato a Carlini (Siracusa) il 16 ottobre 1911, 2^o capo meccanico, matricola 27413;
Musarra Paolo di Francesco e di Gelsomino Maria, nato a Rieti (Caltanissetta) il 19 luglio 1913, sottocapo can. P., ora sergente cannoniere P., matr. 7329;
Laronga Luigi di Domenico e di Patena Maria, nato a Torino il 23 dicembre 1920, sottocapo fuoch. O., matr. 13546. — (*Determinazione del 13 giugno 1944*);
Rosa Aldo di Pasquale e di Bizzo Agata, nato a Nardo (Lecce) il 5 novembre 1920, sottocapo S. D. T., matr. 4207. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*);
Corona Natalino di Corona Vella, nato a Roma il 16 marzo 1906, capo cannoniere di 2^a classe, matr. 8772;
Cellesi Riccardo fu Narciso e di Melchionna Margherita, nato a Casalborena (Avellino) il 17 marzo 1903, capo M. N. di 1^a classe, matr. 2018.

Lo Pato Tommaso di Paolo e di Polimoni Mariangela, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 18 agosto 1915, 2^o capo R. T., matr. 27483;
Mincerini Roberto fu Gaetano e di Formisano Rachele, nato a Resina (Napoli) il 1^o ottobre 1912, 2^o capo R. T. ecog., matr. 32992;
Novello Luigi di Giuseppe e di Gattusa Francesca, nato a Resina (Napoli) il 5 novembre 1916, 2^o capo S. D. T., matricola 37813;
Bartolotto Angelo di Giuseppe e di Condotta Fiorina, nato a S. Marco di Resana (Treviso) il 29 gennaio 1915, 2^o capo cannoniere T., matr. 29412;
Montenegro Vincenzo di Giovanni e di Posa Eleonora, nato ad Acquiva delle Fonti (Bari) il 25 novembre 1914, 2^o capo meccanico, matr. 32716;
Giuglielmino Luigi di Luigi e di Vinci Maria, nato a Susa (Torino) il 17 luglio 1923, sottocapo meccanico, matr. 57294;
Azzorello Paolo di Paolo e di Azzarello Giuseppe, nato a Nuova York (U.S.A.) il 20 settembre 1919, fuoch. O., matricola 52036. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*);
Corona Eraldo di Salvatore e di Sora Elisabetta, nato a Terralba (Cagliari) il 16 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 53122;
Casarin Pasquale di Antonio e di Giunio Genoveffa, nato a S. Maria (Venezia) il 27 marzo 1921, fuoch. O., matr. 62883;
Pandolfi Gino di Angelo e di Tomasdevi Anita, nato a Fiesole il 12 marzo 1920, fuoch. C. M., matr. 8487;
Sassone Carmine fu Rocco e di Piniardi Carmela, nato a Spinazzola (Bari) il 7 gennaio 1922, all. fuoch. M. A., matr. 7169;
Arcadio Pietro fu Pietro e di Chiaro Giovanna, nato a Palermo il 2 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 7308;
Balestra Lino di Antonio e di Ivadi Secondina, nato a Colle Ligure (Savona) il 30 dicembre 1921, all. can. art., matricola 53724;
Paoli Giulio di Norcuso e di Beltrami Anastasia, nato a Reggio Emilia il 23 aprile 1922, all. fuoch. A., matr. 7327. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE CORDEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945

Registro Maria n. 1, foglio n. 27.

(187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 15 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALI DI PIEMONTE

LUGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Lugotenenziale 25 giugno 1944,

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A. OSPESI.

Federici Renato di Giovanni e di Federici Zaira, nato a La Spezia il 25 agosto 1916, tenente commissario.

Giustadi Goffredo di Gino e di Sestini Lucia, nato a Bari il 10 dicembre 1923, guardiamarina.

Costo Paolo di Giuseppe e di Locatelli Ester, nato a Milano il 3 agosto 1910, aspirante guardiamarina.

Vedani Antonio di Giuseppe e di Pasini Maria, nato a Varese il 3 maggio 1912, capo nocchiere di 3ª classe, matricola 19031.

Riccardi Vito Felice di Michele Arcangelo e di Sette Emma, nato a Bovo di Puglia (Bari) il 1º aprile 1913, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 9611.

Giuliani Pasquale di Giuseppe e di Biasi Palma, nato a Manduria (Taranto) il 4 dicembre 1910, capo R. T. di 3ª classe, matr. 1282.

Lapiniere Antonio di Giuseppe e di Carone Giovanna, nato a Carini Marina (Cosenza) il 12 giugno 1916, 2º capo fur., matr. 2321.

Rosari Antonio di Giuseppe e di Fiorani Giuseppe, nato a Grobè S. Stefano (Viterbo) il 4 dicembre 1916, 2º capo cann. P. S., matr. 3928.

Carsi Umberto di Raffaele e fu Del Pero Elisabetta, nato a Firenze il 18 settembre 1904, 2º capo S. D. T., matr. 481.

Balzano Giuseppe fu Giovanni e di Ferdinando Anna, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1920, serg. carp., matricola 4245.

Della *Gioppa Giovanni* di Gennaro e di Candiello Maria, nato a Villa Volturno (Napoli) il 27 giugno 1919, serg. S. D. T., matr. 45179.

Raimondi Sebastiano di Giacinto e fu Canonici Teresa, nato ad Acireale (Catania) il 31 marzo 1921, sottocapo meccanico, matr. 48932. — (Determinazione del 4 settembre 1944).

Lombardo Michele di Gaspare e di Spoto Dorothea, nato ad Agrigento il 29 luglio 1902, maggiore del genio navale (D. M. T. 5). — (Determinazione del 25 aprile 1944).

Giurici Dante di Francesco e di Giulio Assunta, nato a Francavilla a Mare (Chieti) l'8 agosto 1921, sottocapo meccanico, matr. 54453. — (Determinazione del 30 maggio 1944).

Vampa Edoardo di Sebastiano e di Lucifera Virginia, nato a Pozzallo (Siracusa) il 23 agosto 1922, nocchiere, matr. 8775. — (Determinazione del 12 giugno 1944).

Piccolo Luciano di Francesco e di Marchese Rosa, nato a Carlini (Siracusa) il 16 ottobre 1914, 2º capo meccanico, matricola 27413.

Musarra Paolo di Francesco e di Gelsomino Maria, nato a Rieti (Caltanissetta) il 19 luglio 1918, sottocapo cann. P., ora sergente cannoniere P., matr. 70929.

Laronga Luigi di Domenico e di Patente Maria, nato a Torino il 23 dicembre 1906, sottocapo fuoch. O., matr. 13546. — (Determinazione del 13 giugno 1944).

Rose Aldo di Pasquale e di Bizzo Agata, nato a Nardo (Lecce) il 5 novembre 1901, sottocapo S. D. T., matr. 43057. — (Determinazione del 19 giugno 1944).

Corona Natalino di Corona Vella, nato a Roma il 16 marzo 1906, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 8773.

Cefis Riccardo fu Narciso e di Melchionna Margherita, nato a Castelbaronia (Avellino) il 17 marzo 1903, capo M. N. di 1ª classe, matr. 2018.

Nieddu Giovanni di Giovanni e di Nuvoletti Palmira, nato a Bulin (Sassari) l'11 febbraio 1917, 2º capo meccanico, matricola 37344.

Rognanni Paolo fu Calogero e di Violetti Consuetta, nato a Mazzarino (Caltanissetta) il 16 ottobre 1917, 2º capo cann. P. G., matr. 39124.

Bordotto Angelo di Giuseppe e di Condotta Fiorina, nato a S. Marco di Resina (Trivico) il 29 gennaio 1915, 2º capo cannoniere T., matr. 3419.

Montenegro Vincenzo di Giovanni e di Posa Eleonora, nato ad Acquafredda delle Fonti (Bari) il 25 novembre 1914, 2º capo meccanico, matr. 3276.

Gagliettino Luigi di Luigi e di Vinci Maria, nato a Susa (Torino) il 17 luglio 1923, sottocapo meccanico, matr. 57294.

Azzarillo Paolo di Paolo e di Azzarello Giuseppe, nato a Nuova York (U.S.A.) il 20 settembre 1919, fuoch. O., matricola 82006. — (Determinazione del 19 giugno 1944).

Corona Elio di Salvatore e di Sori Elisabetta, nato a Tetraba (Cagliari) il 16 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 34132.

Casarin Pasquale di Antonio e di Gennaro Genoveffa, nato a S. Servo (Venezia) il 27 marzo 1921, fuoch. O., matr. 62883.

Pastucci Gino di Angelo e di Tomasucci Anita, nato a Pesaro il 12 marzo 1920, fuoch. O., matr. 8457.

Sassone Carmine fu Rocco e di Pinardi Carmela, nato a Spinzola (Bari) il 7 gennaio 1922, al. fuoch. M. A., matr. 7152.

Arcadio Pietro fu Pietro e di Caputo Giovanna, nato a Palermo il 2 aprile 1922, al. fuoch. A., matr. 3608.

Baldino Lino di Antonio e di Ivati Secondina, nato a Colle Ligure (Savona) il 30 dicembre 1921, al. cann. art. matricola 55724.

Palmi Giulio di Narciso e di Beltrami Anastasia, nato a Reggio Emilia il 24 aprile 1922, al. fuoch. A., matr. 73527. — (Determinazione del 4 settembre 1944).

Art. 2

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registato alla Corte del capit. addì 27 gennaio 1945.

Registro Marina n. 1, foglio n. 255.

(187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 dicembre 1944, n. 470.

Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, con-

venuto nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, riguardante

il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della

Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 80 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu già sostituito dall'art. 1 della legge 23 luglio 1941, n. 929, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di complemento sono normalmente trattati, salvo disposizioni speciali:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento se non dopo aver compiuto i corsi previsti dalla legge 23 luglio 1941, n. 929;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 40° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente per motivi di salute o per altri motivi, e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 110. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Piuggi Fonte del comune di Piuggi (Frosinone).

N. 471. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Anagni in data 20 dicembre 1912, integrato da postilla 22 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Piuggi Fonte del comune di Piuggi (Frosinone).

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

N. 472. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto in data 31 maggio 1936, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

N. 473. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 18 luglio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 28.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPATI DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 marzo 1943, n. 250;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto in data 31 maggio 1935, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Gialatina (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

N. 473. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 18 luglio 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso).

Visto, il Guardasigilli: TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma.

Visto, il Guardasigilli: TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 28.

Aumento del 70 %, per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 25 marzo 1943, n. 239;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 40° anno di età.

Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 110. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

N. 471. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Anagni in data 20 dicembre 1942, integro da postilla 22 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone).

Visto, il Guardasigilli: TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945.

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, alle unità di missione per l'interno del Regno di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1943, n. 259, stabilite a favore dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militi di truppa dell'esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato, è portato un aumento del 70 per cento, con decorrenza dal 1° aprile 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — De COURCIVA
— SCIALOJA — SOLERI

Visto il *Giornale Ufficiale*; TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta aggiunto allo stesso testo unico con R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto, ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere

pliee soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere riannesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro per la guerra e in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto il *Giornale Ufficiale*; TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 16. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 221 del Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;
Visto l'art. 50 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1934, n. 1166;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

delle altre forze armate dello Stato, è portato in aumento del 70 per cento, con decorrenza dal 1° aprile 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE CORTES
— SCIALOJA — SOLERI

Visto, il *Quadragesimo*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 99. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 29.

Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta aggiunto allo stesso testo unico con R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, è sostituito dal seguente:

«In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto, ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissione d'autorità su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale sem-

liche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il *Quadragesimo*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 30.

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 221 del Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399;

Visto l'art. 50 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1924, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TURINI —
SOLDATI

Visto il *Guardasigilli*: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 111. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 D;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare — ruolo ausiliario, categoria magistrati — che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.

Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.

Art. 2.

Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, per ciascuno di tali gradi, negli organici del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati, oppure coperti da ufficiali che non prestino effettivo servizio.

Art. 3.

generale e di tenente generale saranno gradualmente ricollocati in congedo allorché sia possibile sostituirli con ufficiali del ruolo ordinario della giustizia militare.

Art. 4.

Per ovviare all'attuale deficienza di magistrati militari del grado prescritto, nei procedimenti previsti negli articoli 25, 2^a comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, le funzioni del giudice istruttore possono essere affidate ad un magistrato ordinario di grado non inferiore al 5^o, designato di volta in volta dal procuratore generale militare.

Negli stessi procedimenti le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle del giudice relatore possono essere esercitate da magistrati ordinari di grado non inferiore al 4^o, designati di volta in volta, rispettivamente, dal procuratore generale militare e dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2^o comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.

Art. 6.

I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.

L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.

Art. 7.

Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.

Art. 8.

Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TURINI —
SOLDATI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 gennaio 1945, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del prodotto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare — ruolo ausiliario, categoria magistrati — che prestino servizio effettivo con grado militare inferiore a quello da essi raggiunto nella carriera civile, può essere attribuito il grado militare corrispondente a quello civile.

Le attribuzioni di grado previste dal precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per la guerra, su proposta motivata del procuratore generale militare.

Art. 2.

Il numero dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali da nominarsi a norma dell'articolo precedente non potrà in ogni caso eccedere il numero dei posti che risultino scoperti, per ciascuno di tali gradi, negli organici del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria magistrati, oppure coperti da ufficiali che non prestino effettivo servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali del ruolo ausiliario della giustizia militare ai quali, per effetto delle precedenti disposizioni, verranno attribuiti i gradi di colonnello, di maggiore

Visto, il Guardasigilli: TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. III — PENA

ziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022, le funzioni del giudice istruttore possono essere affidate ad un magistrato ordinario di grado non inferiore al 5°, designato di volta in volta dal procuratore generale militare.

Negli stessi procedimenti le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle del giudice relatore possono essere esercitate da magistrati ordinari di grado non inferiore al 4°, designati di volta in volta, rispettivamente, dal procuratore generale militare e dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

Per i procedimenti avanti ai tribunali militari di guerra le designazioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente sono fatte dal Capo di Stato Maggiore generale su proposta del procuratore generale militare.

Art. 6.

I magistrati ordinari in servizio ai quali possono essere conferiti i suddetti incarichi temporanei saranno prescelti fra quelli compresi in elenchi formati di concerto tra il Ministro per la guerra e il Ministro per la grazia e giustizia.

L'esercizio degli incarichi stessi non dispensa i magistrati dall'adempimento delle loro normali funzioni.

Art. 7.

Ai magistrati incaricati delle funzioni di cui agli articoli precedenti è corrisposta una indennità commisurata alla metà della diaria di missione stabilita dalle norme in vigore per il loro grado, limitatamente al periodo di esercizio effettivo del loro incarico presso i tribunali militari.

Art. 8.

Rimangono applicabili, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto, le disposizioni vigenti relative alla costituzione ed all'ordinamento del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TURPINI
— SOLERI — DE CORTEN —
GASPARETTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 32.
Obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modalità che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del recupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopraindicate hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscono alle amministrazioni interessate elementi per il recupero degli oggetti di cui trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nel caso di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se il valore della cosa di cui sia stato onerosa la consegna è di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi saranno disposti appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministri interessati.

Art. 5.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI
 — CASATI — DE COURTEN —
 GASPARETTO

Visto, il Guardasigilli, TUPINI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1945
 Alle del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interesse;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono devolute al Ministero del tesoro le attribuzioni spettanti al Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro, per effetto del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, dopo il 10 luglio 1943, sia venuto in possesso di cose mobili di pertinenza dello Stato e non possa dimostrare la legittimità di tale possesso è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla pubblicazione delle modaltà che saranno indicate dalle amministrazioni interessate a mezzo di ordinanze dei prefetti delle singole provincie o, per le cose di pertinenza della Amministrazione militare, dei comandi militari competenti.

Ai fini del recupero delle cose mobili di cui al comma precedente, le autorità sopralocali hanno facoltà di concedere, se del caso, al detentore un indennizzo non superiore al 20 per cento del valore venale dell'oggetto al 10 luglio 1943.

Art. 2.

Lo stesso premio di cui all'articolo precedente potrà essere concesso a coloro che, scaduto il termine utile per la riconsegna, forniscono alle amministrazioni interessate elementi per il recupero degli oggetti di cui trattasi.

Art. 3.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 100.000. Nei casi di particolare gravità tali pene sono applicate congiuntamente.

Se il valore della cosa di cui sia stata omessa la consegna è di lieve entità, si applica la pena dell'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

Per il pagamento dei premi saranno disposti appositi stanziamenti nei bilanci dei Ministri interessati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

BONOMI — TUPINI — SOLERI
— CASATI — DE COURTEN —
GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 33.

Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno e appartenenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di guerra approvata con R. decreto 5 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interesse;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono devolute al Ministero del tesoro le attribuzioni spettanti al Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro, per effetto del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSINI — SOLEMI — GRONCHI —
DE GASPERI — TURINI

Visto, il Guardasigilli; FURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1945
Atto del Governo, registro, n. 2, foglio n. 101. — PREA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Oliunque, fuori dei casi di concorso nei reati di diserzione o di indebita assenza, aiuti militari delle Forze Armate Alleate disertori o indebitamente assenti, ad eludere le investigazioni delle autorità o a sottrarsi alle ricerche di queste, o comunque di ai medesimi alloggio o ricovero, o fornisce loro cibi, indumenti o mezzi di trasporto, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, dà alloggio o ricovero a militari delle Forze Armate Alleate è tenuto a comunicare, entro il quinto giorno, le generalità dei militari alloggiati o ricoverati al più vicino comando militare alleato, o alla più vicina stazione dei carabinieri Reali.

Il contravventore è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila.

Art. 3.

I reati previsti negli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSINI — SOLEMI — GRONCHI —
DE GASPERI — TURINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 35.

Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato dal nemico o trasferiti contumacemente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2909;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 15 maggio 1941, n. 584;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale libero, del personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sia rimasto in territorio non liberato o per avervi sede permanentemente in missione, congedo od altra causa, oppure perchè trasferito coattivamente, può essere concesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, un assegno alimentare mensile, non superiore alla metà o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita od originaria a carico, dello stipendio, del soldo, del servizio attivo, dell'assegno temporaneo di guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonché dell'interaazione temporanea e dell'aumento dell'integrazione (o per altro spuntone) all'impiegato.

Nel compito dell'assegno alimentare è compresa anche l'indennità di disagiatissima residenza, quando questa sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato od in essa risieda la famiglia alla quale è concesso l'assegno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nel comma precedente, è corrisposto fino alla data del ritorno del personale inviandolo in località del territorio liberato dalla quale sia possibile comunicare con la località in cui risiede la famiglia o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità del personale medesimo.

Art. 2.

L'assegno alimentare è concesso quando, a giudizio del capo dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende, la famiglia versi in stato di effettivo bisogno. Ai fini della decisione sulla concessione o meno del

Visto, il *Giornale degli Affari*, 11/10/43.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947.
 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 104. — Roma.

DECRETO LEGISLATIVO 11 OGOTENENZIALE 1 feb- braio 1947, n. 34.

Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE GENERALE DEL REGNO

LA GOVERNANTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
 Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per la guerra, l'Intesa
 coi Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia, per
 la marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di di-
 serzione o di infelicit  assenza, aiuta militari delle Forze
 Armate Alleate disertori o indebitamente assenti, ad
 eludere le investigazioni delle autorit  o a sottrarsi alle
 ricerche di queste, o comunque da lui medesimo alloggio
 o ricovero, o fornisce loro cibi, indumenti o mezzi di
 trasporto,   punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo pre-
 cedente, d  alloggio o ricovero a militari delle Forze
 Armate Alleate   tenuto a comunicare, entro il quinto
 giorno, le generalit  dei militari alloggiati o ricoverati
 al pi  vicino comando militare alleato, o alla pi  vi-
 cina stazione dei carabinieri Reali.

Il contravventore   punito con l'arresto sino ad un
 anno e con l'ammenda sino a lire duecenta.

Art. 3.

I reati previsti negli articoli precedenti sono di com-
 petenza dei tribunali militari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno succes-
 sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*
Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente
 decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1947

UMBERTO DI SAVOIA

BASOLI — CASATI — TURINI

DE GASPARI — GASPARO

Visto, il *Giornale degli Affari*, 11/10/43.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1947.
 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 112. — Roma.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE GENERALE DEL REGNO

LA GOVERNANTE GENERALE DEL REGNO

In virt  dell'autorit  a Noi delegata:
 Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
 Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2407;
 Visto il regolamento approvato con R. decreto 23
 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 15 maggio 1944, n. 581;
 Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
 nistri, Primo Ministro, Segretario di Stato, di concerto
 col Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie, dimoranti nel territorio nazionale libe-
 rato, del personale civile, di ruolo o non di ruolo, di-
 pendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con
 ordinamento autonomo, dalle provincie, dai comuni e
 dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
 che sia rimasto in territorio non liberato o per aver
 sede permanente di servizio o perch  vi si trovava co-
 stantemente in missione, congedo od altra causa, op-
 pure perch  trasferito coattivamente, pu  essere con-
 cesso, secondo le norme di cui agli articoli seguenti,
 un assegno alimentare mensile, non superiore alla met 
 o a un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acqui-
 sita od originaria a carico, dello stipendio, del suppli-
 mento di servizio attivo, dell'assegno temporaneo di
 guerra, dell'aggiunta di famiglia, nonch  dell'integra-
 zione temporanea e dell'incremento dell'integrazione tem-
 poranea spettanti all'impiegato.

Nel computo dell'assegno alimentare   compresi anche
 l'indennit  di disagiatissima residenza, quando questa
 sia concessa per la sede di servizio dell'impiegato ed
 in essa risieda la famiglia alla quale   concesso l'as-
 segno medesimo.

L'assegno alimentare, previsto nei comma precedenti,
   corrisposto fino alla data del ritorno del personale
 nel indotto in localit  del territorio liberato dalla quale
 sia possibile comunicare con la localit  in cui risiede
 la famiglia o fino all'accertamento della morte o alla
 dichiarazione di irreperibilit  del personale medesimo.

Art. 2.

L'assegno alimentare   concesso quando, a giudizio
 del capo dell'amministrazione da cui l'impiegato di-
 pende, la famiglia versi in stato di effettivo bisogno.

Al fini della decisione sulla concessione o meno del-
 l'assegno e della determinazione della misura di esso,
 si tien conto del reddito di qualsiasi natura goduti dai
 componenti la famiglia a carico dell'impiegato, nonch 
 dei redditi spettanti all'impiegato stesso, che siano
 esigibili da almeno dei componenti la famiglia.

Art. 3.

L'assegno alimentare è concesso previo parere favorevole della Commissione di epurazione istituita presso l'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

Il giudizio delle Commissioni di 1° grado è definitivo. L'assegno alimentare è negato quando l'impiegato abbia svolto attività contraria agli interessi della Nazione in guerra ovvero, nel caso di trasferimento in territorio non liberato, quando non risulti che il trasferimento avvenne coattivamente.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno alimentare gli interessati debbono presentare all'amministrazione della quale dipende l'impiegato una domanda in carta libera ed una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale siano specificati i redditi e proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni atte a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purché a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno alimentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate ha luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepito l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Qualora alla famiglia sia stata corrisposta l'antelazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è prorogata di tanti mesi quante risultano le mensilità anticipate.

La concessione dell'assegno alla famiglia acquisita dal dipendente, esclude la concessione dell'assegno alla famiglia originaria a carico, salvo che l'amministrazione, valutata la situazione familiare, non ritenga di ripartire l'assegno.

L'ammontare dell'assegno alimentare, nei limiti massimi di cui al precedente articolo 1, è calcolato sull'importo mensile netto del trattamento di quiescenza complessivamente spettante.

Art. 7.

L'assegno alimentare concesso ai sensi del presente decreto esclude la concessione di altre prestazioni di carattere assistenziale da parte dell'amministrazione da cui dipende l'impiegato.

Art. 8.

Per le famiglie del personale rimasto nel territorio non liberato che sia sospeso dal grado con privazione dallo stipendio per mancanze disciplinari, oppure perché sottoposto a provvedimento penale per reati comuni o affini alle sue funzioni, l'assegno alimentare è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anziché in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le somme versare dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, successivamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOTTARE

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registralo alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. III — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'annullazione della...

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno alimentare gli interessati debbono presentare all'amministrazione della quale dipende l'impiegato una domanda in carta libera ed una dichiarazione, pure in carta libera, nella quale siano specificati i redditi o proventi di lavoro di cui sono in godimento i componenti le rispettive famiglie con tutte le indicazioni atte a identificarli.

Le dichiarazioni di reddito che risultino non conformi a verità danno luogo a revoca o modifica della concessione.

In casi di urgenza le amministrazioni possono concedere l'assegno alimentare, in pendenza del giudizio della Commissione di epurazione, salva la revoca della concessione stessa qualora il giudizio sia contrario.

Art. 5.

Le deleghe di pagamento di assegni fissi rilasciate dal personale di cui al primo comma del precedente art. 1 restano in vigore, purché a favore di persone della famiglia acquisita od originaria a carico, per l'intero importo se pari o inferiore ai limiti massimi previsti per l'assegno alimentare del 1° comma medesimo, e limitatamente all'importo risultante da tali limiti se superiori.

La corresponsione delle somme delegate ha luogo senza che sia necessaria da parte degli interessati alcuna dichiarazione di redditi e sostituisce la concessione dell'assegno alimentare.

I pagamenti da effettuarsi in dipendenza del presente decreto possono essere disposti sia con mandati diretti sia con ruoli di spese fisse.

Le concessioni degli assegni alimentari e la corresponsione delle somme delegate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti che il personale ha percepito l'ultima mensilità degli assegni in misura intera.

Quanto alla famiglia sia stata corrisposta l'anticipazione di una o di più mensilità del trattamento economico fondamentale del dipendente, la decorrenza di cui al precedente comma è prorogata di tanti mesi quante risultano le mensilità anticipate.

La concessione dell'assegno alla famiglia acquisita dal dipendente, esclude la concessione dell'assegno alla famiglia originaria a carico, salvo che l'amministrazione, valutata la situazione familiare, non ritenga di ripartire l'assegno.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle famiglie del personale civile pensionato rimasto in territorio non liberato.

Art. 8.

Per le famiglie del personale rimasto nel territorio non liberato che sia sospeso dal grado con privazione dallo stipendio per mancanze disciplinari, oppure per quelle sottoposto a provvedimento penale per reati comuni o attinenti alle sue funzioni, l'assegno alimentare è concesso secondo le ordinarie norme degli ordinamenti delle singole amministrazioni, anziché in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Le somme versate dalle pubbliche amministrazioni per gli assegni alimentari di cui al presente decreto saranno recuperate nei confronti del dipendente e, subordinatamente, sulle pensioni spettanti alle persone della sua famiglia.

Con successivo decreto legislativo, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per il recupero delle somme corrisposte alle famiglie ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Benedetti — Sorner
Registato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 36.

Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tasso o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la re-

provveduto, con esenzione da ogni tassa o spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La gestione del sequestrario o del liquidatore cessa decorso 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestrario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestrario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestrario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, correlato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestrario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestrario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto, ad effettuare, entro detto termine, la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto, o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro per il tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Art. 3.

Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette due di dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero dell'Industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

Art. 6.

L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;

Visti i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608, convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 379, recanti disposizioni sui beni estere in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto 16 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i Regi decreti-legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 1° maggio 1942, numero 761;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'Industria, il commercio e il lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita, a cura dell'intendente di finanza, con esenzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'art. 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà

- 2) per le aziende industriali e commerciali, alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;
- 3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

Art. 7.

Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del R. decreto legge 3 gennaio 1943, n. 1, e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1943, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dal l'amministratore, nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, ricorrendo e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

Art. 9.

Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge con template nel presente decreto, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'intestatario, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TURINI —
SOMMI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio 15, — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37.
Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2079;

Visto il R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 53;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, civile e militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale che può essere comandato, e di quello che può essere assunto in qualità di avventizio saranno approvate con decreto del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Al servizio di consegnatario cassiere potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto in via eccezionale, un funzionario comandato da altra Amministrazione dello Stato, purché appartenga al gruppo A o al gruppo B, anche se di grado inferiore al

Visto, il Giustizierato: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio 117. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 37, Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944,
n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e viste
le sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2079;
Visto il R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 53;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100;
Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 213, e
viste le sue successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Mi-
nistro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di
concerto con il Ministro Segretario di Stato per il te-
soro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata provvede al funzio-
namento dei propri servizi con personale, civile e mi-
litare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato
e con personale avventizio assunto secondo le norme
del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e succe-
ssive modificazioni.

Le tabelle del personale che può essere comandato
di quello che può essere assunto in qualità di avventi-
zio saranno approvate con decreto del Ministro per
l'Italia occupata, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Al servizio di consegnatario cassiere potrà, nella pri-
ma applicazione del presente decreto, essere preposto
in via eccezionale, un funzionario comandato da altra
Amministrazione dello Stato, purché appartenga al
gruppo A o al gruppo B, anche se di grado inferiore al
nono.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succe-
ssivo a quello della sua pubblicazione.

see translation at 3A

al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi
ai beni di cui all'art. 1 restano sospesi, a norma del-
l'art. 3 del R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1, e
del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre
1944, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in
cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 299
e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 8.

All'atto della restituzione dei beni all'avente di
ritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto
a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di ge-
stione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dal
l'amministratore, nonché le somme con gli interessi
legati anticipate per l'estinzione dei debiti o per la
conservazione o incremento o miglioramento dei beni
stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai
frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro
o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, ricono-
scito e non rimborsato all'atto della restituzione dei
beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'art. 204
della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'am-
ministratore.

Art. 9.

Lo stivcolo di somme di denaro, di titoli o di valori
depositati, ai sensi delle disposizioni di legge con-
template nel presente decreto, presso l'Istituto nazio-
nale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri
istituti bancari, viene effettuato su richiesta dell'inte-
ressato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Nel caso che i beni sottoposti ad amministrazione
non producano rendite o non comprendano attività
liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese
per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre
che esse siano anticipate dallo Stato, mediante appo-
sito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma
precedente, sono ripartibili a carico del proprietario
con l'interesse dell'1 per cento superiore al tasso uff-
ciale di sconto.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha
privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con
preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono appli-
cabili alle aziende industriali e commerciali.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno succe-
ssivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCIMMARIO — SOLEMI

*Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 152. — PERLA*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 30 agosto 1943, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1943-47;

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 maggio 1944, col quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario dell'Istituto predetto per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie filiali ed agenzie del detto Istituto site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Vista la comunicazione 4 luglio 1944, con la quale la Commissione Alleata di Controllo dichiarava che il Governo militare alleato aveva esteso i poteri del predetto dott. De Liguoro ai territori sotto la giurisdizione del Governo stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente disposizioni circa il regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 9, concernente la deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma IV e V del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto, limitando la durata in carica dei componenti del predetto Consiglio al 31 dicembre 1946;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione per l'Istituto nazio-

Papi prof. dott. Giuseppe Ugo, membro;

Molle avv. Giacomo, membro;

Comandini avv. Federico, membro;

Ventura dott. Giuseppe, membro;

De Meo prof. dott. Giuseppe, membro;

Can dott. Giommaria, membro.

L'anno inoltre parte del Consiglio i membri di cui all'art. 7, lettera a) del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, e di cui al R. decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115, ed ha diritto a partecipare senza voto alle sedute del Consiglio stesso il direttore capo della divisione delle assicurazioni private presso il Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A., di cui al presente decreto, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 1946.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Registro Industria comm. lavoro n. 2, foglio n. 155. — BAUME
(294)*

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense ai valorosi militari « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso; promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 febbraio 1945
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il R. decreto 30 agosto 1943, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1933-47;

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 maggio 1944, col quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario dell'Istituto predetto per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie filiali ed agenzie del detto Istituto sito nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Vista la comunicazione 4 luglio 1944, con la quale la Commissione Alleata di Controllo dichiarava che il Governo militare alleato aveva esteso i poteri del predetto dott. De Liguoro ai territori sotto la giurisdizione del Governo stesso;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, contenente disposizioni circa il regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 9, concernente la deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma IV e V del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto, limitando la durata in carica dei componenti del predetto Consiglio al 31 dicembre 1946;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione per l'Istituto nazionale delle assicurazioni è composto come segue:

- Gilardoni on. avv. prof. Annibale, presidente;
- Bussoletti rag. Ferdinando, membro;
- Di Napoli on. avv. Attilio, membro;
- Molinelli on. Guido, membro;

all'art. 7, lettera a) del R. decreto 20 aprile 1923, n. 966, e di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1935, n. 2115, ed ha diritto a partecipare senza voto, alle sedute del Consiglio stesso il direttore capo della divisione delle assicurazioni private presso il Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A., di cui al presente decreto, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 1946.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE — GENESCHI

Registrazione alla Corte dei conti, data 20 febbraio 1945
Registrazione Industria commercio lavoro n. 2, foglio n. 155. — ROMA
(294)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 35.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» della facoltà di conferire ricompense al valore militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(271)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare e sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » la facoltà di concedere:
la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso; promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impegno in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 37.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » della facoltà di conferire ricompense al valor militare e sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » la facoltà di concedere:
la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso; promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impegno in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1944.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, numero 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi »;

Visto il decreto del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro del 26 ottobre 1944, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

(271)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 36.

Delega al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso; promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impegno in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(270)

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento «Cremena» la facoltà di concedere:

la croce al valore militare «sul campo» e la medaglia di bronzo al valore militare «sul campo» a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso; promozioni per merito di guerra «sul campo» a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impegno in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(272)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.
Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, numero 106, concernente la istituzione di una «Commissione interministeriale per i combustibili liquidi»;

Visto il decreto del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro del 26 ottobre 1944, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di variare la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi predetta:

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreti:

Articolo unico.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come segue:

1) S. E. Fiore Umberto, Sottosegretario di Stato per l'Industria, presidente;

2) Dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) Maggiore di porto Mondini Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina. Direzione generale della marina mercantile;

4) Tenente di vascello dott. Fusco Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) Dott. Benicetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti. Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Martino Giorgio, primo segretario nel Ministero dell'Industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1944

(233)

Il Ministro: GIACCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 355, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania), in data 6 settembre 1942;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, in data 26 febbraio 1943;

Decreti:

E' autorizzata l'incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania) nella Cassa

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane è autorizzata a sostituirsi alla Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto sulla piazza di Ionia (Catania), con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1945

(222)

Il Ministro: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2122, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione straordinaria dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie;

Decreti:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1945

(224)

Il Ministro: GIACCHI

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1094, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, nella persona del dott. Manlio Santilli;

Decreti:

Il dott. Manlio Santilli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede a L'Aquila, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro: SORANI

(222)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
 ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 19 novembre 1936, n. 2922, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1941, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione straordinaria dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie;

Decreta:

Il dott. Gastone Pignatelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto, con i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1945

Il Ministro: GIROSCINI

(224)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
 E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1694, nel testo modificato dal R. decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila, nella persona del dott. Maudilio Santilli;

Decreta:

Il dott. Maudilio Santilli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in L'Aquila, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 9 febbraio 1945

Il Ministro: GIULIO

(231)

1) S. El. Fiore Umberto, Sottosegretario di Stato per l'Industria, presidente;

2) Dott. ing. Cosulich Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) Maggiore di porto Mondini Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina. Direzione generale della marina mercantile;

4) Tenente di vascello dott. Fusco Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) Dott. Benedetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti. Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Di Martino Giorgio, primo segretario nel Ministero dell'Industria, commercio e lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1944

(233)

Il Ministro: GIROSCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, seconda comma, del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania), in data 6 settembre 1942;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, in data 26 febbraio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Banca cooperativa di piccolo credito di Giarre Riposto, anonima cooperativa con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per quanto è fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi tecnici indicati dal Ministero nei lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento;

Ritenuta l'opportunità di deferire agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga suddetta;

Decreta:

E' demandata agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro: Ruffi

(235)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 4501, convertito in legge con modifiche del 26 novembre 1942, n. 1428;

Ritenuto che per far fronte all'attuale deficienza di carta bollata urgente e necessario di utilizzare le scorte esistenti della speciale carta da bollo portante la dicitura « Isole Ionie » già creata per l'uso in quelle Isole;

Ritenuto che in conseguenza dell'attuale stato di guerra la suddetta carta non può essere né spedita né comunque utilizzata per le suddette Isole;

Decreta:

La speciale carta bollata di tutti i tagli creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » potrà essere validamente utilizzata in tutto il territorio nazionale.

Il valore portato dai singoli fogli potrà essere integrato con marche da bollo da annullarsi a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.

Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Viterbo, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila, a decorrere dal 1° marzo 1945, è vietato a chiunque di eseguire o far eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1945

Il Ministro: CERADONA

(301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

Con decreto 16 settembre 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), con le funzioni di direttore generale dell'Ente stesso.

(234)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 35, n. 2, della legge del 16 febbraio 1933, n. 85, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Landucci Ugo, residente nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, con effetto dal 29 ottobre 1945, in applicazione degli articoli 1 della legge 6 agosto 1935, n. 1935, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1928, n. 1553.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: Mintoza

(243)

Agli effetti dell'art. 35, n. 2, della legge del 16 febbraio 1933, n. 85, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Isengra Giuseppe, residente nel comune di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, con effetto dal 15 dicembre 1944, in applicazione dell'art. 1 della

II. MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1943, n. 122, in vigore e tutto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salvo deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministero nei lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento;

Ritenuta l'opportunità di deferire agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga suddetta;

Decreta:

E' demandata agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile la facoltà di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1943, n. 122, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati.

Roma, addì 10 febbraio 1945

Il Ministro: RUINI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legge 11 maggio 1942, n. 4501, convertito in legge con modifiche del 26 novembre 1942, n. 1428;

Ritenuto che per far fronte all'attuale deficienza di carta bollata e urgente e necessario di utilizzare le scorte esistenti della speciale carta da bollo portante la dicitura « Isole Ionie » già creata per l'uso in quelle Isole;

Ritenuto che in conseguenza dell'attuale stato di guerra la suddetta carta non può essere nè spedita nè comunque utilizzata per le suddette Isole;

Decreta:

La speciale carta bollata di tutti i tagli creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » potrà essere validamente utilizzata in tutto il territorio nazionale.

Il valore portato dai singoli fogli potrà essere integrato con marche da bollo da annullarsi a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro: PESENTI

(249)

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Viterbo, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila, a decorrere dal 1° marzo 1945, è vietato a chiunque di eseguire o far eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1945

Il Ministro: CERABONA

(301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.)

Con decreto 19 settembre 1943 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli Italiani all'Estero (E.C.I.E.), con le funzioni di direttore generale dell'Ente stesso.

(284)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Landucci Igo, residente nel comune di Montepulciano, distretto notabile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 ottobre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1945, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1936, numero 3933.

Roma, addì 15 febbraio 1945

p. Il Ministro: MULLAZZA

(243)

Alli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Insenga Giuseppe, residente nel comune di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1945, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 3933.

Roma, addì 15 febbraio 1945

p. Il Ministro: MULLAZZA

(244)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1^a - PORTAFOLIO

Media dei titoli del 29 gennaio 1945 - N. 23

Rendita 3,50 % 1946	1	115,25
Id. 3,50 % 1947	1	93,25
Id. 3 % 1948	1	72 —
Id. 5 % 1949	1	90 —
Redimibile 3,50 % 1945	1	87,50
Id. 5 % 1946	1	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	1	95,50
Buoni novembre 5 % (15 giugno 1948)	1	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	1	90,30
Id. 5 % (15 febbraio 1946)	1	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1949)	1	95,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	1	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	1	88,90

Media dei titoli del 30 gennaio 1945 - N. 24

Rendita 3,50 % 1946	1	115,75
Id. 3,50 % 1947	1	93,25
Id. 3 % 1948	1	72 —
Id. 5 % 1949	1	90,15
Redimibile 3,50 % 1945	1	87,00
Id. 5 % 1946	1	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	1	95,40
Buoni novembre 5 % (15 giugno 1948)	1	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	1	90 —
Id. 5 % (15 febbraio 1946)	1	95,65
Id. 5 % (15 settembre 1949)	1	95,65
Id. 4 % (15 aprile 1951)	1	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	1	88,00

Media dei titoli del 31 gennaio 1945 - N. 25

Rendita 3,50 % 1946	1	116,20
Id. 3,50 % 1947	1	93,25
Id. 3 % 1948	1	72 —
Id. 5 % 1949	1	90,15
Redimibile 3,50 % 1945	1	87,90
Id. 5 % 1946	1	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	1	95,50
Buoni novembre 5 % (15 giugno 1948)	1	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	1	90 —
Id. 5 % (15 febbraio 1946)	1	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1949)	1	95,80
Id. 4 % (15 aprile 1951)	1	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	1	89 —

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo)

Nella seduta tenuta il 30 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il cui presidente è Luigi Mirabella, è stato eletto presidente del Comitato stesso, al serial 164^{arto}, solo 67 del R. decreto 1006, n. 25, nonché le successive modifiche.

(227)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere

Con decreto delegato in data 7 ottobre 1944, il re, Giuseppe Arturo Voltagara, è stato nominato commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere, con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

(245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPIORN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 del 18 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 febbraio 1945

G. R. UPIORN

BRIGADIERE GENERALE
Vice presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

(308)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPIORN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto-
scritto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a
solo titolo informativo.

In data 21 febbraio 1945

G. R. UPIORN

BRIGADIERE GENERALE
Vice presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

Fascicolo MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale
Mistral-Morale dell'Alghero con sede in Firenze

(309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 del 18 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

(308)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

L'escluso dalla presente ordinanza i decreti sottoposti, il quale viene pubblicato nel detto territorio il suo titolo informativo.

In data 21 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

UFFICIO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945

Nota del commissario straordinario dell'Esercito austriaco
a Vienna-Mercato dell'Artigianato con sede in Firenze

(309)

Media dei titoli del 30 gennaio 1945 - N. 24

Redimibile 3,50 % 1946	115,75
Id. 3,50 % 1947	93,25
Id. 3 % lordo	72
Id. 5 % 1945	96,15
Redimibile 3,50 % 1944	87,00
Id. 5 % 1940	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	97,75
Buoni governativi 5 % 15 giugno 1945	97,20
Id. 5 % 15 febbraio 1940	96
Id. 5 % 15 febbraio 1939	95,65
Id. 5 % 15 settembre 1939	95,65
Id. 5 % 15 aprile 1941	95,30
Id. 4 % 15 settembre 1941	88,00

Media dei titoli del 31 gennaio 1945 - N. 25

Redimibile 3,50 % 1946	110,25
Id. 3,50 % 1947	93,25
Id. 3 % lordo	72
Id. 5 % 1945	96,35
Redimibile 3,50 % 1944	87,00
Id. 5 % 1940	97,75
Obbligaz. Venezia 3,50 %	95,50
Buoni governativi 5 % 15 giugno 1945	97,20
Id. 5 % 15 febbraio 1940	96
Id. 5 % 15 febbraio 1939	95,85
Id. 5 % 15 settembre 1939	95,80
Id. 5 % 15 aprile 1941	95,85
Id. 4 % 15 settembre 1941	89

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo)

Nella seduta tenuta il 10 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il cav. uff. ing. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 275, nonché le successive modifiche.

(227)

GIOLTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANT' RAFFAELI, gerente

3A

DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE REALM

14 February 1945 - No 37.

Rules for the operation of the Ministry of Occupied Italy.

In virtue of the authority bestowed upon us;

Seen the Decree of the Lieutenant of the Realm 12 December 1944, No 395

instituting the Ministry of Occupied Italy;

Seen the Royal law decree 4 February 1947, No 160, and seen the following amendments;

Seen the Royal decree 15 Nov. 1937 No 2079;

Seen the Royal law decree 31 January 1944 No 55;

Seen Art. 1 No 3 of the Law 31 January 1926 No 100;

Seen the Royal law decree 30 October 1943 No 213 and subsequent amendments;

Seen art. 5 of the of the Law decree of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944 No 151;

Heard the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State, and of the Minister Secretary of State for Occupied in agreement with the Ministry Secretary of State for the Treasury;

We have decreed and we decree:

ART. 1.

The Ministry of Occupied Italy provides for the operation of its services with Military and civilian personnel attached from other branches of the State Administration, and with temporary personnel employed in accordance with the rules of the Royal Law decree 4 February 1937 No 100 and following amendments:

Seen the Royal law decree 4 February 1947, No 160, and seen the following amendments;

Seen the Royal decree 15 Nov. 1937 No 2079;

Seen the Royal law decree 31 January 1944 No 55;

Seen Art. 1 No 3 of the law 31 January 1926 No 100;

Seen the Royal law decree 30 October 1943 No 213 and subsequent amendments;

Seen art. 5 of the of the Law decree of the Lieutenant of the Realm 25 June 1944 No 151;

Heard the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State, and of the Minister Secretary of State for Occupied in agreement with the Ministry Secretary of State for the Treasury;

We have decreed and we decree:

ART. 1.

The Ministry of Occupied Italy provides for the operation of its services with Military and civilian personnel attached from other branches of the State Administration, and with temporary personnel employed in accordance with the rules of the Royal Law decree 4 February 1937 No 100 and following amendments:

The scales of personnel that may be attached or that may be employed as temporary employees, will be approved by a decree of the Minister of Occupied Italy, in agreement with the Ministry for the Treasury.

3494

./.

ART. 2.

On the first implementation of the present decree, and as an exceptional measure, a civil servant of group A or group B of a rank higher than the ninth, may be detached from another State Administration and appointed as Cashier.

ART. 3.

This decree becomes effective on the day following its publication.
We order all whom it may concern to obey and enforce it.

Given in Rome 17 February 1945.

UMBERTO DI SAVOIA.

Bonini - Scoccimarro - Soleri.

3493

COPY.

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
G-5 Section
APO 512

TBJ/WSW

G-5: 091.1-5

SUBJECT: Italian Ministry For Occupied Territory.

TO : Headquarters, Allied Commission, APO 394.

1. The Supreme Allied Commander has received, with a compliment slip from the Italian Minister for Occupied Italian Territory, a copy of Document Number 1 issued by the Ministry for occupied Italy territory under the heading ICLM. NELLE ALTA ITALIA (Formations and Functions).

2. Enquiry is made as to whether you have had translations made of this document and if so it is requested that 3 copies of the translation be transmitted to this Section for information. If on the other hand only a precis has been made this would suffice.

For Asst. Chief of Staff, G-5:

(Signed) T.B. JACKMAN,
Lt. Colonel.

This is file 9/22 A/CA refers

Note one copy of Document No 1, Translation
to Major General - Front Command

see enclosures

has not been gone over by me

TBJ

Send copy of document to P. F. Col. Cripps

3492

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD. N. 48		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 semestrale " 100 trimestrale " 60 Un fascicolo " 4	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 240 semestrale " 120 trimestrale " 80 Un fascicolo " 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »		Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »	
Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo " 4		Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo " 4	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma - Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuo	L. 300,70
	" semestrale	" 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuo	L. 200,70
	" semestrale	" 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici Pag. 703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 703

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita dei sale per uso industriale Pag. 705

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 706

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 3491

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2021;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 semestrale " 100 trimestrale " 50 Un fascicolo " 4	Abb. annuo L. 400 semestrale " 200 trimestrale " 100 Un fascicolo " 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 semestrale " 60 trimestrale " 30 Un fascicolo " 4	Abb. annuo L. 240 semestrale " 120 trimestrale " 60 Un fascicolo " 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»			Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 100 semestrale " 50 trimestrale " 25 Un fascicolo " 2	Abb. annuo L. 200 semestrale " 100 trimestrale " 50 Un fascicolo " 4	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 semestrale " 60 trimestrale " 30 Un fascicolo " 4	Abb. annuo L. 240 semestrale " 120 trimestrale " 60 Un fascicolo " 8

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale L-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuo L. 300,70 " semestrale " 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuo L. 200,70 " semestrale " 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici Pag. 703

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 706

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie Pag. 706

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.

Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.

Istituzione del Ministero dell'Italia occupata Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita dei sale per uso industriale Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

3491

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2021;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale

25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e

successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, l'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BOSONI — CERRALDONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PERLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

cessuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BOSONI — TURINI — PISANELLI
SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto legge 28 novembre 1938, n. 2009, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria iplica di Merano, approvato, con il R. decreto 29 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno

decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TIVINI — PRESIDENTE —
SOLERA — CRONCCHI

Visto, il Guardasigilli: TIVINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — ARSENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2009, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1124;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ipica di Merano, approvato con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 157, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruire la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERADONA — SOLERA

Visto, il Guardasigilli: TIVINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PERLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini pro-

Art. 1.

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 169, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioramento per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riannessione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorrono per i vincitori dei premi della Lotteria ipica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — Presidente

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1449, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1943, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2001, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1439, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1449, che ha istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno; Edito il Commissario del Regno presso la Consolida Analdica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1449, concernente la istituzione del « capo del littorio » e, conseguentemente revocata ogni relativa concessione. L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1446, con-
cernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 otto-
bre 1934, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati
abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061,
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichia-
rava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. de-
creto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del
fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle
congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1446, che ha
istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Editto il Commissario del Regno presso la Consulta
Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1446,
concernente la istituzione del « capo del littorio » ed
è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.
L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che
la contengono, ed in essi il campo dello scudo è rico-
perto interamente dalle insegne del titolare dello
stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente
decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli, TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

see Translation of 12

di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscos-
sione dei diritti doganali e delle imposte di fabbrica-
zione e per l'imposizione del contributo di miglioria
per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso.
Visto l'art. 8 e 9 del R. decreto-legge 28 no-
vembre 1938, n. 2000, con i termini non scaduti
alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 di-
cembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.
I contribuenti, che si siano trovati nella impossi-
bilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di
osservare i termini portanti decadenza da una azione,
sezione o diritto, relativi all'applicazione in loro con-
fronto di una qualunque delle imposte dirette, possono
chiedere all'ufficio competente per l'accettazione la
rimmissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Com-
missioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo
comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-
legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 di-
cembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo pre-
cedente sono estese ai termini stabiliti per l'applica-
zione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza
degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed im-
poste indirette sugli affari sono prorogati, tanto per
l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un
anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di
guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge
3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità
in detto decreto previste anche per quanto riguarda il
pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali
termini quelli relativi alla presentazione della domanda
di opzione di cui nei Regi decreti legge 12 aprile 1943,
n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per
le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500,
convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, appro-
vato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decor-
reranno per i vincitori dei premi della Lotteria Ippica
di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano
occupato dal nemico, o comunque in soggezione del ne-
mico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Articolo unico.

È istituito il Ministero dell'Italia occupata.
Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI
Visto, il Guardasigilli: FUPISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PERIA

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, reso sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: STOLZENT

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

SANTA RAFAELE, gerente

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli, TROISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — FENIA

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variatione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, reso sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SOTTENETI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Io, Brigadiere Generale G. R. URBANS, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. URBANS, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. URBANS, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

SANTI RAFFAELLI, gerente

1A

DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE REALM

12 December 1944 No 395

Institution of the Ministry of Occupied Italy.UMBERTO DI SAVOIA

PRINCE OF PIEMONTE

Lieutenant General of the Realm.

In virtue of the Authority bestowed upon us;

Seen Art. 4 of the Law 24 December 1925 No 2263;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers,

~~Prime~~ Minister, Secretary of State;

We have decreed and we decree:

UNIC ARTICLE.

The Ministry of Occupied Italy is instituted.

Its duties will be established under a later decree.

We order, to all whom it may concern, to obey and enforce this decree.

Given in Rome 12 December 1944

3496

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini.

1563